



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

PARTE SPECIALE N
REATI AMBIENTALI ⁽¹⁾

⁽¹⁾Così come modificati dalla legge 22 maggio 2015, n. 68.



Parte speciale N

REATI AMBIENTALI

La “parte speciale N” è dedicata alla trattazione dei reati ambientali così come individuati nell’art. 25 *undecies* d.lgs. n. 231 del 2001.

Di seguito viene riportato l’elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalle suddette disposizioni, le modalità attraverso le quali queste fattispecie criminose possono essere compiute nonché le “macro aree” sensibili, i ruoli aziendali coinvolti e i “protocolli di prevenzione” attuati all’interno della Società. Infine, vengono riportati anche i c.d. “processi strumentali”, i “principi generali di comportamento” e i “compiti dell’Organismo di Vigilanza.

Ai fini del presente documento si considera Protocollo di prevenzione “una specifica connotazione di una variabile organizzativa, secondo cui è progettata l’attività sensibile o che agisce sugli output della stessa, con l’effetto di azzerare o ridurre la probabilità o la frequenza con cui può essere compiuto un reato del catalogo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001”.

1.1 Art. 452 *bis* c.p.: Inquinamento ambientale

1.1.1 Testo della norma

1. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

2. Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

1.1.2 Autore del reato

Il delitto in esame è reato comune, potendo essere commesso da “chiunque”.

1.1.2 Descrizione

Il delitto in questione costituisce un reato di evento e non di mera condotta.

In particolare, l’evento previsto dalla norma in esame si estrinseca in due differenti concetti, entrambi caratterizzati dalla sussistenza dei requisiti della rilevanza e della misurabilità:



- 1) compromissione;
- 2) deterioramento.

Il concetto di compromissione pare esprimere l'idea di "mutazione o trasformazione" in senso negativo della condizione originaria. La "compromissione" appare svincolata da un indicatore temporale preciso.

Tuttavia, è stato sottolineato, come la compromissione indichi un mutamento radicale e generalizzato delle caratteristiche intrinseche di un bene che non è reversibile in termini naturali, ma che può esserlo solo in funzione dell'intervento di fattori esterni.

Oggetto di tutela sono anche le condizioni "preesistenti" e non solo quelle originarie dei beni contemplati.

Il concetto di "deterioramento", per converso, lascia intendere un attacco ai beni contemplati della norma di impatto minore rispetto alla compromissione, tale da non snaturare la caratteristiche del bene.

Venendo ora alla connotazione normativa prescelta in ordine alla qualificazione della compromissione e del deterioramento, se la "significatività" indica una situazione di chiara evidenza dell'evento inquinamento in virtù della sua dimensione, la richiesta compresenza di un coefficiente di "misurabilità" rimanda alla necessità di una oggettiva possibilità di quantificazione, tanto con riferimento alle matrici aggredite che ai parametri scientifici (biologici, chimici, organici, naturalistici, ect.) dell'alterazione.

Quanto al bersaglio della condotta, essa deve rivolgersi a:

- 1) acque o aria, o porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) un ecosistema, ovvero la biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La previsione «delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo» sembra ricoprire la quasi assoluta totalità dei potenziali "bersagli" della condotta di inquinamento.

In questo senso, la formula adottata dal legislatore ha previsto meramente una precisazione quanti/qualitativa relativa al suolo e sottosuolo: rispetto a questi ultimi, l'evento dovrà avvenire su «porzioni estese o significative».

La seconda parte della norma indica, anche in questo caso senza precisazioni di dettaglio, la possibile compromissione o il deterioramento di un ecosistema o della biodiversità, anche agraria, della flora e delle fauna.

Per ecosistema deve intendersi l'insieme degli organismi viventi e delle sostanze non viventi con le quali i primi stabiliscono uno scambio di materiali e di energia, in un'area delimitata.

Più complessa l'individuazione del concetto di biodiversità, che può essere intesa come la variabilità tra gli organismi viventi all'interno di una singola specie (diversità genetica) fra specie diverse e tra ecosistemi.

Quanto al concetto di flora e di fauna, infine, mentre l'ordinamento prevede già una definizione puntuale di quest'ultimo – «fanno parte della fauna selvatica [...] le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale ⁽²⁾ – più ampio e indeterminato appare, invece, il concetto di flora, indicato dalla Suprema Corte quale «componente essenziale» dell'ambiente ⁽³⁾.

Ruolo chiave nell'economia della fattispecie in questione è rappresentato dal concetto di abusività della condotta.

In assenza di precise indicazioni giurisprudenziali sul punto, ai fini della valutazione relativa ai modi nei quali può verificarsi una condotta abusiva atta a perfezionare la nuova fattispecie di reato, un ausilio può trarsi

⁽²⁾ Art. 2 legge 11 febbraio 1992, n. 157.

⁽³⁾ Cass. Pen. Sez. III, 19 settembre 1990, n. 3852.



dall'esplorazione dei casi di utilizzo della locuzione in ambito penale, con riguardo alle disposizioni vigenti che sanzionano condotte abusive.

In particolare, il sistema del diritto penale dell'ambiente conosce l'abusività della gestione di ingenti quantitativi di rifiuti nell'ambito del delitto di cui all'art. 260 d.lgs. n. 152/2006. Sulla individuazione del significato del tratto abusivo della condotta, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata a costanti e sistematiche riprese che «è abusiva ogni gestione dei rifiuti che avvenga senza i titoli abilitativi prescritti, ovvero in violazione delle regole vigenti» ⁽⁴⁾.

Nel concetto di "abusivamente", dunque, sembrerebbero potersi ricomprendere anche le situazioni nelle quali l'attività, pur apparentemente ed esteriormente corrispondente al contenuto formale del titolo, presenti una sostanziale incongruità con il titolo medesimo; il che può avvenire non solo quando si rinvenga uno sviamento della funzione tipica del diritto/facoltà conferiti dal titolo autorizzatorio, ma anche quando l'attività costituisca una non corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti all'autorizzazione in questione, in tal caso superandosi i confini dell'esercizio lecito.

La fattispecie in questione è punibile a titolo di dolo.

1.1.4 Esempificazioni

La società effettua scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, cagionando una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'acqua;

La società effettua scarichi reflui industriali contenenti sostanze pericolose, cagionando una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'acqua;

La società non osserva, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose, le prescrizioni dell'autorizzazione ovvero le altre prescrizioni indicate dalla Autorità competente, cagionando un compromissione o un deterioramento misurabile e significativo di un ecosistema;

La società effettua emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione cagionando una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'aria;

La società, nell'esercizio di un impianto, in violazione dei valori limite o delle prescrizioni, effettua emissioni in atmosfera cagionando una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'aria;

La società non adotta, nei casi previsti dall'art. 281, comma 1 d.lgs. n. 152/2006, tutte le misure necessarie a evitare un aumento delle emissioni, cagionando una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile della biodiversità;

La società abbandona rifiuti, cagionando una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile di un ecosistema;

La società immette rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, cagionando una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile di un ecosistema;

La società realizza o gestisce una discarica non autorizzata, cagionando una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile del suolo.

1.2 Art. 452 *quater* c.p.: Disastro ambientale

1.2.1 Testo della norma

⁽⁴⁾ Tra le tante, Cass. Pen., sez. III, sent. n. 241773/2008.



1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

2. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

1.2.2 Autore del reato

Il delitto in esame è reato comune, potendo essere commesso da "chiunque".

1.2.3 Descrizione

Il delitto di disastro ambientale, per espressa disposizione normativa, costituisce fattispecie residuale rispetto a quella prevista dall'art. 434 c.p. ("crollo di costruzioni o altri disastri dolosi"), nell'ambito della quale, fino ad oggi, venivano di regola inquadrati gli eventi di disastro ambientale.

Il reato in questione si realizza per mezzo di tre diverse condotte alternative:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

Le prime due ipotesi considerate dal legislatore sono strutturate a partire dal concetto di alterazione dell'equilibrio, ossia di una modificazione sostanziale delle caratteristiche intrinseche dell'ecosistema – per la cui definizione si rinvia a quanto sopra specificato in relazione alla fattispecie di inquinamento ambientale – e dei rapporti tra gli organismi presenti nello stesso.

Nel primo caso l'alterazione deve essere irreversibile – o comunque tale per cui la reversibilità sarebbe necessario il decorso di un ciclo temporale talmente ampio in natura da non poter essere rapportabile alle categorie dell'agire umano – ossia senza che un intervento esterno, per quanto efficace, puntuale e mirato, possa ristabilire lo *status quo ante*.

Nel secondo caso, invece, la situazione di equilibrio può essere ripristinata solo a fronte di un significativo impegno economico e di "provvedimenti eccezionali".

La terza ipotesi, infine, è delineata su basi completamente differenti. Anzitutto, il disastro deve essere tale da offendere la pubblica incolumità, ovvero la percezione della globale integrità psicofisica di un numero indeterminato di soggetti presenti o comunque correlati a un preciso ambito territoriale. L'offesa deve poi sostanziarsi in un fatto idoneo a compromettere la predetta incolumità in conseguenza, alternativamente:

- dell'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi;
- del numero delle persone offese o esposte a pericolo.



Anche per la fattispecie in questione si richiede che le condotte vengano poste in essere “abusivamente”. Per la descrizione di tale concetto si rimanda a quanto sopra indicato in relazione alla fattispecie di inquinamento ambientale.

La fattispecie in questione è punibile a titolo di dolo.

1.2.4 Esemplicazioni

La società effettua scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, cagionando una alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

La società effettua scarichi reflui industriali contenenti sostanze pericolose, cagionando una alterazione di un equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

La società non osserva, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose, le prescrizioni dell'autorizzazione ovvero le altre prescrizioni indicate dalla Autorità competente, cagionando un'offesa alla pubblica incolumità, in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione;

La società effettua emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione cagionando una alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

La società, nell'esercizio di un impianto, in violazione dei valori limite o delle prescrizioni, effettua emissioni in atmosfera cagionando una alterazione di un equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

La società non adotta, nei casi previsti dall'art. 281, comma 1 d.lgs. n. 152/2006, tutte le misure necessarie a evitare un aumento delle emissioni, cagionando un'offesa alla pubblica incolumità, in ragione dei suoi effetti lesivi;

La società abbandona rifiuti, cagionando una alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

La società immette rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, cagionando una alterazione di un equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

La società realizza o gestisce una discarica non autorizzata, cagionando un'offesa alla pubblica incolumità, in ragione del numero delle persone offese o esposte a pericolo.

1.3 Art. 452 *quinquies* c.p.: Delitti colposi contro l'ambiente

1.3.1 Testo della norma

1. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 *bis* e 452 *quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

2. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

1.3.2 Autore del reato

Si rinvia a quanto indicato dagli art. 452 *bis*, 452 *quater* c.p. all'interno del paragrafo “autore del reato”.



1.3.3 Descrizione

La fattispecie in questione prevede una riduzione delle pene previste dagli artt. 452 *bis* e 452 *quater* c.p., qualora l'inquinamento o il disastro ambientale sia commesso per colpa.

Affinché si configuri tale reato, pur se in forma colposa, è comunque necessaria una prevedibilità, in concreto, oltre che un'evitabilità, dell'evento dannoso.

Pertanto, se, da un lato, l'evento deve essere la conseguenza ordinaria o almeno ipotizzabile dell'azione o dell'omissione del soggetto, dall'altro, il soggetto al quale il fatto è riferito deve avere la possibilità in concreto di "modificare" il corso degli eventi.

1.3.4 Esempificazioni

La società, colposamente, effettua scarichi di acque reflue industriali, in violazione della prescritta autorizzazione, cagionando una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque;

La società, colposamente, effettua scarichi reflui industriali contenenti sostanze pericolose, cagionando una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque;

La società, colposamente, non osserva, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose, le prescrizioni dell'autorizzazione ovvero le altre prescrizioni indicate dalla Autorità competente, da cui deriva il pericolo di un deterioramento significativo e misurabile delle acque.

La società, colposamente, effettua emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione cagionando una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'aria;

La società, colposamente, abbandona rifiuti, cagionando una alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

1.4 Art. 452 *sexies* c.p.: Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

1.4.1 Testo della norma

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

1.4.2 Autore del reato

Il delitto in esame è reato comune, potendo essere commesso da "chiunque".

1.4.3 Descrizione



La fattispecie in oggetto rappresenta la risposta del legislatore, sulla falsariga delle ipotesi di reato delineate dagli art. 452 *bis* e ss. c.p., allo specifico problema delle radiazioni ionizzanti, prese in considerazione sotto il profilo di una particolare tipologia di materiale nucleare.

Il delitto in questione non pare possa essere applicato indistintamente a tutti i rifiuti radioattivi, ma solo a quelli caratterizzati da alta radioattività.

Tuttavia né la l. 68/2015, né la il d.lgs. 230/1995 – ovvero la normativa specifica di settore che disciplina il controllo delle “sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane” – non contemplano una definizione puntuale di materiali ad alta radioattività.

In difetto di precise indicazioni giurisprudenziali in merito e in termini assolutamente generali il concetto di materiale radioattivo utilizzato dal legislatore sembra assimilabile a quello di materia radioattiva, definito nell’art. 4 del d.lgs. 230/1995 ⁽⁵⁾.

L’ipotesi base della fattispecie, a differenza di quanto previsto per i delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, è delineata come reato di mera condotta, non essendo previsto uno specifico evento che possa essere considerato conseguenza delle violazioni formali oggetto della contestazione.

La condotta riprende il concetto di “abusività”, nello spirito generale della riforma, ma aggiunge anche quello dell’illegittimità con la locuzione «si disfa illegittimamente».

Pertanto, l’abusività, da descriversi facendo riferimento alla normativa specifica di settore deve, in taluni casi, essere correlata all’ulteriore coefficiente di illegittimità che è richiesto in relazione all’ultima condotta descritta dal legislatore all’art. 452 *sexies* c.p. In particolare, nell’utilizzo del verbo disfarsi, in termini illegittimi, pare insita la descrizione di uno smaltimento del rifiuto ad alta radioattività totalmente al di fuori delle forme, delle modalità e delle destinazioni imposte dalla legge.

La disposizione in commento è punibile a titolo di dolo, in assenza di espresse previsioni colpose quale quelle previste dall’art. 425 *quinqüies* c.p.

Il secondo e il terzo comma dell’art. 452 *sexies* c.p. prevedono poi due distinte aggravanti.

La prima, di carattere generale, si configura qualora dalle condotte descritte derivi «il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Da rilevare come i concetti di compromissione e deterioramento, ripresi dall’art. 452 *bis* c.p., non siano qui limitati dalle accezioni «significativo e misurabile».

La seconda aggravante, a effetto speciale, è prevista «nel caso in cui dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone».

1.4.4 Esemplicazioni

La società detiene sorgenti di radiazioni ionizzanti al alta radioattività in assenza delle specifiche comunicazioni e autorizzazioni di legge;

La società abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività, derivante dal proprio ciclo produttivo;

La società effettua trasporto di materie radioattive ad alta radioattività in violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 1860/1062;

La società cede ovvero procura ad altri materiale ad alta radioattività in assenza dell’autorizzazione prevista per lo svolgimento di tale attività.

⁽⁵⁾ Art. 4 d.lgs. n. 230/1995 “Materia Radioattiva”: sostanza o insieme l spstanze radioattive contemporaneamente presenti.



1.5 Art. 452 octies c.p.: Circostanze aggravanti

1.5.1 Testo della norma

1. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

2. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 *bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

3. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

1.5.2 Descrizione

L'introduzione di circostanze "aggravanti ambientali" applicabili al reato di associazione a delinquere è chiaramente ispirata alla volontà di contrastare il fenomeno delle organizzazioni i cui profitti derivino in tutto o in misura consistente dalla criminalità ambientale.

La prima aggravante prevede un aumento di pena nel caso in cui le associazioni di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p. siano dirette a compiere delitti contemplati dagli artt. 452 *bis* c.p.

Il richiamo va inteso in senso restrittivo, con particolare attenzione alla sostenibilità dell'elemento psicologico. Il rinvio, infatti, appare ontologicamente non riferibile all'ipotesi colposa di cui all'art. 452 *quinquies*.

Allo stesso modo, il secondo comma prevede un aumento di pena quando l'associazione mafiosa è finalizzata a commettere taluno dei reati previsti dal Titolo VI *bis* in materia di delitti contro l'ambiente, ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

L'ultimo comma prevede un ulteriore aumento di pena nel caso in cui nelle ipotesi contemplate fanno parte dell'associazione pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

1.6 Art. 727-bis c.p. (fattispecie non applicabile alla società)

1.6.2 Testo della norma

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.



1.6.3 Autore del reato

La contravvenzione in esame è reato comune, potendo essere commessa da “chiunque”.

1.6.4 Descrizione

La norma in commento punisce, rispettivamente, la condotta di colui il quale, fuori dai casi consentiti: a) uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta; b) distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta. In ossequio a quanto stabilito dall'art. 3 par. 1 lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE, il legislatore delegato ha escluso, tanto con riguardo alla prima quanto con riguardo alla seconda ipotesi, che il reato *de quo* si configuri allorché l'azione attenga ad “una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

Da quanto precede discende che il bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame – e, correlativamente, l'oggetto materiale del reato – consiste (non nel singolo esemplare in sé considerato quanto) nello “stato di conservazione della specie”. Ne consegue l'inapplicabilità della sanzione penale allorché la condotta vietata abbia ad oggetto un unico esemplare appartenente ad una specie animale o vegetale selvatica protetta ⁽⁶⁾.

La perimetrazione legislativa del concetto di “specie animali o vegetali selvatiche protette” non appare cristallina. A mente dell'art. 733-*bis* comma 2 c.p., “[a]i fini dell'applicazione dell'articolo 727-*bis* del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE”. Se la direttiva dapprima menzionata – c.d. direttiva “Habitat” – ha riguardo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche ⁽⁷⁾, la seconda – c.d. direttiva “Uccelli” – si pone a salvaguardia degli uccelli selvatici ⁽⁸⁾. Così, se la lunga elencazione delle specie (animali e vegetali) protette è contenuta nell'allegato IV alla c.d. direttiva “Habitat” ⁽⁹⁾, quella avente ad oggetto l'individuazione delle singole specie di uccelli protetti è passata in rassegna dall'allegato I alla c.d. direttiva “Uccelli”.

Controverso, sotto il profilo esegetico, appare pure il concetto di “stato di conservazione di una specie”. In assenza di indicazioni legislative espresse, occorre avere riguardo, ancora una volta, alla c.d. direttiva “Habitat”, il cui art. 1 definisce come “conservazione” “il complesso delle misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente (lett. a)) e come “stato di conservazione di una specie” l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulla singola specie, possono alterare, nel lungo periodo, la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio europeo degli Stati membri cui si applica il Trattato (lett. i)) ⁽¹⁰⁾.

Dal punto di vista strutturale, la contravvenzione in commento configura un reato a condotta plurima, plurime essendo le azioni (illecite) che il legislatore delegato penalizza in scala (progressivamente) discendente: alla condotta meno grave – detenzione (comune tanto alla fattispecie di cui al comma 1 quanto a quella di cui al comma 2) – si contrappongono, da un lato, la condotta intermedia – cattura (comma 1); prelievo (comma 2) –, dall'altro lato, la condotta più grave – uccisione (comma 1) ⁽¹¹⁾; distruzione (comma 2) –.

Le menzionate condotte più gravi – uccisione e distruzione – configurano condotte a forma libera, venendo qui in emergenza qualsivoglia comportamento umano, attivo od omissivo, che abbia causato la morte o la

⁽⁶⁾ In questi termini, PISTORELLI-SCARCELLA, *Relazione dell'Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di cassazione – Novità legislative: D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

⁽⁷⁾ La c.d. direttiva “Habitat”, come noto, crea (e regola) la rete “Natura 2000”: trattasi, più precisamente, della più grande rete ecologica mondiale, costituita da zone speciali di conservazione via via individuate dagli Stati membri in ossequio alle prescrizioni di cui alla menzionata direttiva. Nell'ambito di essa rete figurano anche le zone di “protezione speciale” istituite dalla c.d. direttiva “Uccelli”.

⁽⁸⁾ V. *supra*, nota n. 2.

⁽⁹⁾ In relazione al quale cfr. G.U.U.E. L 206 del 22 luglio 1992, 7 e ss.

⁽¹⁰⁾ In quest'ottica, la citata direttiva definisce “soddisfacente” lo stato di conservazione caratterizzato da dati relativi all'andamento delle popolazioni della singola specie indicanti: a) che tale specie “continua e può continuare” a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene; b) che l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia il declino in un futuro prevedibile; c) che l'habitat “sufficiente” affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine esiste e continuerà (con probabilità) ad esistere.

⁽¹¹⁾ Cfr. art. 544-*bis* c.p. (“[u]ccisione di animali”), così come introdotto nell'ordinamento dalla l. 20 luglio 2004, n. 189, che ha inserito nel Libro II del codice penale il Titolo IX-*bis* in materia di “delitti contro il sentimento per gli animali”.



distruzione degli esemplari di specie (animali o vegetali) selvatiche protette. I reati *de quibus* sono reati istantanei, che si consumano nel momento e nel luogo in cui è posta in essere l'azione protesa ad uccidere o distruggere. Quanto alle condotte residue – cattura e prelievo; detenzione –, esse, se protratte nel tempo, possono assumere anche carattere permanente.

Autorevole dottrina evidenzia come, diversamente da quanto usualmente accade in materia (contravvenzionale) ambientale, l'art. 727-*bis* c.p. contempra fattispecie vuoti di danno, vuoti di pericolo concreto⁽¹²⁾. Non di meno, trattandosi di contravvenzioni, non è configurabile il tentativo. Ne discende, per quel che qui importa, che non è punibile *ex art. 727-bis* c.p. colui il quale ponga in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a uccidere / distruggere, catturare / prelevare o detenere esemplari appartenenti ad una specie animale / vegetale selvatica protetta, se l'azione non si compie o l'evento (di danno) non si verifica.

Le ipotesi contravvenzionali che vengono qui in emergenza sono punibili, indifferentemente, a titolo di dolo o colpa ogni qual volta l'azione illecita sia stata posta in essere "fuori dai casi consentiti". L'inciso in esame è stato inserito dal legislatore delegato onde rimarcare l'esclusione della punibilità allorché le condotte indicate siano suscettibili in particolari disposizioni di legge. Tra queste possono qui richiamarsi, a titolo esemplificativo, le deroghe previste dall'art. 16 della c.d. direttiva "Habitat"⁽¹³⁾.

Parimenti, la punibilità è esclusa allorché "l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie". Nell'introdurre un'ipotesi di irrilevanza penale del fatto, l'inciso in commento, se, da un lato, riproduce fedelmente la previsione contemplata dall'art. 3 par. 1 lett. f) della menzionata direttiva 2008/99/CE, dall'altro lato, sconta l'infelice formulazione lessicale, che non rende agevole la comprensione di concetti, generici ed indeterminati, quali quelli di "quantità trascurabile" e "impatto trascurabile"⁽¹⁴⁾. Indicazioni in merito, volendo, potrebbero trarsi dall'art. 302 comma 1 del codice dell'ambiente, nella parte in cui la prefata norma chiarisce i presupposti in presenza dei quali lo stato di conservazione di una specie può considerarsi "favorevole".

La clausola espressa di sussidiarietà – "[s]alvo che il fatto costituisca più grave reato" – sembra essere sufficiente a dirimere conflitti di norme che dovessero sorgere avendosi riguardo ad altre fattispecie incriminatrici di parte speciale (cfr. ad es., art. 544-*bis* c.p.)⁽¹⁵⁾.

1.6.5 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui i reati in esame possono manifestarsi, in concreto, nella realtà societaria⁽¹⁶⁾:

La società, fuori dai casi consentiti, uccide esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

⁽¹²⁾ PISTORELLI-SCARCELLA, *Relazione dell'Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di cassazione*, cit.

⁽¹³⁾ A mente del quale esse condotte sono lecite laddove siano poste in essere: a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali; b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme di proprietà; c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente; d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante; e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle Autorità nazionali competenti.

⁽¹⁴⁾ A venire in emergenza sarebbe qui una "clausola di esclusione del tipo", valevole, in quanto tale, ad escludere il tipo originario, delimitandone l'ampiezza. Così, per tutti, ROMANO, *Teoria del reato, punibilità, soglie espresse di offensività (e cause di esclusione del tipo)*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. Dolcini e C. E. Paliero, t. II, Milano, 2006, p. 1736.

⁽¹⁵⁾ "Qualora le condotte incriminate dall'art. 727-*bis* c.p. interferiscano con quelle tipiche di fattispecie venatorie punite meno severamente, il relativo conflitto sarà risolto in base ai consueti criteri interpretativi". In questi termini, RUGA RIVA, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

⁽¹⁶⁾ Cfr., in proposito, art. 3 della direttiva 2008/99/CE, nonché p. 2 Relazione illustrativa al d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

La società, scaricando, emettendo o immettendo (illecitamente) sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque, uccide esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

La società, raccogliendo, trasportando, recuperando, smaltendo ovvero spedendo rifiuti, uccide esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

La società, esercitando un impianto avente ad oggetto attività pericolose, uccide esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

La società, esercitando un impianto presso il quale siano depositate sostanze pericolose, uccide esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

La società, esercitando un impianto nell'esercizio del quale siano utilizzate sostanze o preparazioni pericolose, uccide esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

La società, producendo, lavorando, trattando, usando, conservando, depositando, trasportando, importando, esportando ovvero smaltendo sostanze radioattive pericolose, uccide esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

La società, producendo, importando, esportando, immettendo sul mercato ovvero usando sostanze che riducono lo strato di ozono, cagiona la morte di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

La società, fuori dai casi consentiti, cattura esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

La società, fuori dai casi consentiti, detiene, direttamente o per interposta persona (fisica o giuridica), esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

La società, fuori dai casi consentiti, distrugge esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

La società, scaricando, emettendo o immettendo (illecitamente) sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque, distrugge esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

La società, raccogliendo, trasportando, recuperando, smaltendo ovvero spedendo rifiuti, distrugge esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

La società, esercitando un impianto avente ad oggetto attività pericolose, distrugge esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

La società, esercitando un impianto presso il quale siano depositate sostanze pericolose, distrugge esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

La società, esercitando un impianto nell'esercizio del quale siano utilizzate sostanze o preparazioni pericolose, distrugge esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

La società, producendo, lavorando, trattando, usando, conservando, depositando, trasportando, importando, esportando ovvero smaltendo sostanze radioattive pericolose, distrugge esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

La società, producendo, importando, esportando, immettendo sul mercato ovvero usando sostanze che riducono lo strato di ozono, cagiona la distruzione di esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

La società, fuori dai casi consentiti, preleva, direttamente o per interposta persona (fisica o giuridica), esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

La società, fuori dai casi consentiti, detiene, direttamente o per interposta persona (fisica o giuridica), esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

La società finanzia, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, fuori dai casi consentiti, uccidono esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

La società finanzia, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, scaricando, emettendo o immettendo (illecitamente) sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque, uccidono esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

La società finanzia, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, raccogliendo, trasportando, recuperando, smaltendo ovvero spedendo rifiuti, uccidono esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

La società finanzia, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, esercitando un impianto avente ad oggetto attività pericolose, uccidono esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

La società finanzia, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, esercitando un impianto presso il quale siano depositate sostanze pericolose, uccidono esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

La società finanzia, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, esercitando un impianto nell'esercizio del quale siano utilizzate sostanze o preparazioni pericolose, uccidono esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

La società finanzia, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, producendo, lavorando, trattando, usando, conservando, depositando, trasportando, importando, esportando ovvero smaltendo sostanze radioattive pericolose, uccidono esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

La società finanzia, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, producendo, importando, esportando, immettendo sul mercato ovvero usando sostanze che riducono lo strato di ozono, cagionano la morte di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

La società finanzia, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, fuori dai casi consentiti, catturano esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

La società finanzia, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, fuori dai casi consentiti, detengono esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

La società finanzia, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, fuori dai casi consentiti, distruggono esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

La società finanzia, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, scaricando, emettendo o immettendo (illecitamente) sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque, distruggono esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

La società finanzia, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, raccogliendo, trasportando, recuperando, smaltendo ovvero spedendo rifiuti, distruggono esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

La società finanzia, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, esercitando un impianto avente ad oggetto attività pericolose, distruggono esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

La società finanzia, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, esercitando un impianto presso il quale siano depositate sostanze pericolose, distruggono esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

La società finanzia, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, esercitando un impianto nell'esercizio del quale siano utilizzate sostanze o preparazioni pericolose, distruggono esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

La società finanzia, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, producendo, lavorando, trattando, usando, conservando, depositando, trasportando, importando, esportando ovvero smaltendo sostanze radioattive pericolose, distruggono esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

La società finanzia, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, producendo, importando, esportando, immettendo sul mercato ovvero usando sostanze che riducono lo strato di ozono, cagionano la distruzione di esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

La società finanzia, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, fuori dai casi consentiti, prelevano esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

La società finanzia, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, fuori dai casi consentiti, detengono esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l'operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, fuori dai casi consentiti, uccidono esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l'operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, scaricando, emettendo o immettendo (illecitamente) sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque, uccidono esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l'operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, raccogliendo, trasportando, recuperando, smaltendo ovvero spedendo rifiuti, uccidono esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l'operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, esercitando un impianto avente ad oggetto attività pericolose, uccidono esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l'operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, esercitando un impianto presso il quale siano depositate sostanze pericolose, uccidono esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l'operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, esercitando un impianto nell'esercizio del quale siano utilizzate sostanze o preparazioni pericolose, uccidono esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l'operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, producendo, lavorando, trattando, usando, conservando, depositando, trasportando, importando, esportando ovvero smaltendo sostanze radioattive pericolose, uccidono esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l'operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, producendo, importando, esportando, immettendo sul mercato ovvero usando sostanze che riducono lo strato di ozono, cagionano la morte di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l'operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, fuori dai casi consentiti, catturano esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l'operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, fuori dai casi consentiti, detengono esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l'operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, fuori dai casi consentiti, distruggono esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l'operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, scaricando, emettendo o immettendo (illecitamente) sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque, distruggono esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l'operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, raccogliendo, trasportando, recuperando, smaltendo ovvero spedendo rifiuti, distruggono esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l'operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, esercitando un impianto avente ad oggetto attività pericolose, distruggono esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l'operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, esercitando un impianto presso il quale siano depositate sostanze pericolose, distruggono esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l'operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, esercitando un impianto nell'esercizio del quale siano utilizzate sostanze o preparazioni pericolose, distruggono esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l'operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, producendo, lavorando, trattando, usando, conservando, depositando, trasportando, importando, esportando ovvero smaltendo sostanze radioattive pericolose, distruggono esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l'operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, producendo, importando, esportando, immettendo sul mercato ovvero usando sostanze che riducono lo strato di ozono, cagionano la distruzione di esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l'operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, fuori dai casi consentiti, prelevano esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l'operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, fuori dai casi consentiti, detengono esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

1.7 Art. 733-bis c.p. (fattispecie non applicabile alla società)

1.7.2 Testo della norma

1. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale, per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.



1.7.3 Autore del reato

La contravvenzione in esame è reato comune, potendo essere commessa da “chiunque”.

1.7.4 Descrizione

La norma in commento punisce, rispettivamente, la condotta di colui il quale, fuori dai casi consentiti: a) distrugge un habitat all'interno di un sito protetto; b) deteriora un habitat all'interno di un sito protetto, compromettendone lo stato di conservazione. In ossequio a quanto stabilito dall'art. 3 par. 1 lett. h) della direttiva n. 2008/99/CE, il legislatore delegato ha inteso reprimere penalmente “qualsiasi azioni [illecita e posta in essere intenzionalmente o con colpa grave] che provochi il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto”⁽¹⁷⁾.

Dalla collocazione sistematica della norma in esame – inserita nel Titolo II del Libro III del codice penale, dedicato alle “contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione” – si ricava che la nuova fattispecie incriminatrice di parte speciale è posta a tutela dell'interesse statale al mantenimento dello stato di conservazione di un habitat e, più precisamente, a tutela dell'interesse statale, di rango costituzionale, alla conservazione degli habitat naturali / seminaturali, della flora e della fauna selvatica⁽¹⁸⁾.

Da quanto precede discende in capo all'interprete l'obbligo di perimetrare precisamente il concetto di “habitat all'interno di un sito protetto”. Se, sotto il profilo etimologico, la locuzione “habitat”⁽¹⁹⁾ significa letteralmente “abitare”⁽²⁰⁾, dal punto di vista scientifico, essa contrassegna le “condizioni fisiche che circondano una specie, o popolazione di specie, o raduno della specie, o comunità”⁽²¹⁾. Se, nel lessico corrente, l'espressione tende a parametrare le “condizioni ambientali ideali” per la vita di un determinato animale o di una determinata pianta⁽²²⁾, in quello giuridico il significato proprio della locuzione in commento appare controverso. Il legislatore delegato, per parte sua, ha rinviato espressamente alle definizioni di cui alle direttive 2009/147/CE – c.d. direttiva “Uccelli” – e 92/43/CE – c.d. direttiva “Habitat” –. Dopo avere definito il concetto di “conservazione”⁽²³⁾, la c.d. direttiva “Habitat”, se, da un lato, definisce altresì quello di “stato di conservazione di un habitat naturale”⁽²⁴⁾, dall'altro lato, evoca tre distinti concetti di “habitat” – “habitat naturali”; “habitat naturali di interesse comunitario”; (tipi di) “habitat naturali prioritari” –, cui corrispondono altrettante definizioni. Così, se per “habitat naturali” devono intendersi le “zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali”, per “habitat naturali di interesse comunitario” devono intendersi (que)gli habitat che “rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale”; “hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta”; “costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle nove regioni biogeografiche [...] alpina, atlantica, del Mar Nero, boreale, continentale, macaronesica, mediterranea, panonica e steppica”. “Habitat naturali prioritari”, infine, è locuzione che contrassegna “i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio europeo degli Stati membri ai quali si applica il Trattato e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui sopra”⁽²⁵⁾. Quanto al concetto di “habitat di specie” – pure richiamato dall'art. 733-bis c.p. accanto a quello di “habitat naturale” –, preme osservare come lo stesso sia passato in rassegna dall'art. 1 lett. f) della citata direttiva 92/43/CE, a mente del quale “habitat di specie” è “l'ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico”.

⁽¹⁷⁾ Traducendo (appunto) la formula “provocare il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto” nella menzionata duplice condotta criminosa – distruzione; deterioramento –.

⁽¹⁸⁾ In questi termini, PISTORELLI-SCARCELLA, *Relazione dell'Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di cassazione – Novità legislative: D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

⁽¹⁹⁾ Dal latino “habitare”.

⁽²⁰⁾ Indicando la “casa”, l'“ambiente” in cui una specie vive, disponendo delle risorse necessarie al proprio sviluppo.

⁽²¹⁾ Così, CLEMENT-SHELFORD, *Bio-ecology*, New York, 1939, *passim*.

⁽²²⁾ Per maggiori approfondimenti, cfr. www.ecologiae.com/habitat/25338.

⁽²³⁾ I.e. “complesso delle misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente (art. 1 lett. a)].

⁽²⁴⁾ I.e. effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio europeo degli Stati membri cui si applica il Trattato (art. 1 lett. e)].

⁽²⁵⁾ In questi termini, l'allegato I alla direttiva 92/43/CE.



La (corretta) perimetrazione legislativa del concetto di “habitat all’interno di un sito protetto” impone infine di passare in rassegna la definizione di “zona speciale di conservazione”, espressamente richiamata, in quanto tale, dall’art. 733-*bis* comma 3 c.p. A mente dell’art. 1 lett. l) della citata direttiva 92/43/CE, “zona speciale di conservazione” è locuzione atta a parametrare “un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato” ⁽²⁶⁾.

Dal punto di vista strutturale, se l’incriminata condotta di “distruzione” non appare foriera di imbarazzi esegetici di sorta – si avrà “distruzione” ogni qual volta l’habitat sia completamente soppresso –, non altrettanto può affermarsi con riguardo alla condotta di “deterioramento”, la portata della quale deve essere filtrata attraverso il prisma proprio della “compromissione dello stato di conservazione”. Utili indicazioni in merito, non di meno, possono trarsi vuoi dalla giurisprudenza formatasi in materia di danneggiamento (arg. ex art. 635 c.p.) – reato, questo, che include tra le condotte incriminate anche quella di “deterioramento” –, vuoi, più specificamente, dal tenore letterale proprio dell’art. 301 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – a mente del quale “[l]o stato di conservazione di un habitat naturale è considerato favorevole quando: a) la sua area naturale e le zone in essa racchiuse sono stabili o in aumento; b) le strutture e le funzioni specifiche necessarie per il suo mantenimento a lungo termine esistono e continueranno verosimilmente a esistere in un futuro prevedibile; c) lo stato di conservazione delle sue specie tipiche è favorevole ai sensi del comma 1” –. Su questo sfondo, potrà allora affermarsi che vi sia “deterioramento” ogni qual volta la condotta abbia reso la cosa, in tutto o in parte, inservibile all’uso cui è destinata ⁽²⁷⁾ ovvero, per quel che qui importa, abbia compromesso lo stato di conservazione dell’“habitat naturale”.

L’art. 733-*bis* c.p. contempla fattispecie di danno – “distruzione” dell’habitat – e di pericolo concreto – “deterioramento” dell’habitat, con conseguente compromissione dello stato di conservazione dello stesso –, non anche fattispecie di pericolo astratto ⁽²⁸⁾. Non di meno, trattandosi di contravvenzioni, non è configurabile il tentativo. Ne discende, per quel che qui importa, che non è punibile ex art. 733-*bis* c.p. colui il quale ponga in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a distruggere / deteriorare – compromettendone lo stato di conservazione – un habitat all’interno di un sito protetto se l’azione non si compie o l’evento (di danno) non si verifica.

Le ipotesi contravvenzionali che vengono qui in emergenza sono punibili, indifferentemente, a titolo di dolo o colpa ogni qual volta l’azione illecita sia stata posta in essere “fuori dai casi consentiti”. L’inciso in esame è stato inserito dal legislatore delegato onde rimarcare l’esclusione della punibilità allorché le condotte indicate siano sussumibili in particolari disposizioni di legge. Tra queste possono qui richiamarsi, a titolo esemplificativo, le deroghe previste dall’art. 16 della c.d. direttiva “Habitat” ⁽²⁹⁾.

L’assenza di qualsivoglia clausola espressa di sussidiarietà – “[s]alvo che il fatto costituisca più grave reato” – sembra porre, in astratto, problemi di sovrapposizione aventi ad oggetto altre fattispecie incriminatrici di parte speciale (cfr. ad es., artt. 434 comma 2, 449 e 635 c.p.).

⁽²⁶⁾ L’art. 1 lett. e) della direttiva 02/43/CE, a sua volta, definisce “soddisfacente” lo “stato di conservazione” allorché: a) l’area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione; b) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile; c) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi dell’art. 1 lett. i) c.d. direttiva “Habitat” – a mente del quale è “soddisfacente” lo stato di conservazione caratterizzato da dati relativi all’andamento delle popolazioni della singola specie indicanti: a) che tale specie “continua e può continuare” a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene; b) che l’area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia il declino in un futuro prevedibile; c) che l’habitat “sufficiente” affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine esiste e continuerà (con probabilità) ad esistere –.

⁽²⁷⁾ Così, da ultimo, Cass. pen., sez. IV, 21 ottobre 2010, n. 9343, in *C.E.D. Cass.*, 249808.

⁽²⁸⁾ In questi termini, ancora una volta, PISTORELLI-SCARCELLA, *Relazione dell’Ufficio del Massimario presso la Corte Suprema di cassazione*, cit.

⁽²⁹⁾ A mente del quale esse condotte sono lecite laddove siano poste in essere: a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali; b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all’allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque e ad altre forme di proprietà; c) nell’interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente; d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante; e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all’allegato IV, specificato dalle Autorità nazionali competenti.



1.7.5 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente i reati in esame possono manifestarsi nella realtà societaria ⁽³⁰⁾:

La società, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto;

La società, scaricando, emettendo o immettendo (illecitamente) sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto;

La società, raccogliendo, trasportando, recuperando, smaltendo ovvero spedendo rifiuti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto;

La società, esercitando un impianto avente ad oggetto attività pericolose, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto;

La società, esercitando un impianto presso il quale siano depositate sostanze pericolose, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto;

La società, esercitando un impianto nell'esercizio del quale siano utilizzate sostanze o preparazioni pericolose, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto;

La società, producendo, lavorando, trattando, usando, conservando, depositando, trasportando, importando, esportando ovvero smaltendo sostanze radioattive pericolose, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto;

La società, producendo, importando, esportando, immettendo sul mercato ovvero usando sostanze che riducono lo strato di ozono, cagiona la distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto;

La società, fuori dai casi consentiti, deteriora un habitat all'interno di un sito protetto, compromettendone lo stato di conservazione;

La società, scaricando, emettendo o immettendo (illecitamente) sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque, deteriora un habitat all'interno di un sito protetto, compromettendone lo stato di conservazione;

La società, raccogliendo, trasportando, recuperando, smaltendo ovvero spedendo rifiuti, deteriora un habitat all'interno di un sito protetto, compromettendone lo stato di conservazione;

La società, esercitando un impianto avente ad oggetto attività pericolose, deteriora un habitat all'interno di un sito protetto, compromettendone lo stato di conservazione;

⁽³⁰⁾ Cfr., in proposito, art. 3 della direttiva 2008/99/CE, nonché p. 2 Relazione illustrativa al d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

La società, esercitando un impianto presso il quale siano depositate sostanze pericolose, deteriora un habitat all'interno di un sito protetto, compromettendone lo stato di conservazione;

La società, esercitando un impianto nell'esercizio del quale siano utilizzate sostanze o preparazioni pericolose, deteriora un habitat all'interno di un sito protetto, compromettendone lo stato di conservazione;

La società, producendo, lavorando, trattando, usando, conservando, depositando, trasportando, importando, esportando ovvero smaltendo sostanze radioattive pericolose, deteriora un habitat all'interno di un sito protetto, compromettendone lo stato di conservazione;

La società, producendo, importando, esportando, immettendo sul mercato ovvero usando sostanze che riducono lo strato di ozono, cagiona il deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto, compromettendone lo stato di conservazione;

La società finanziaria, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, fuori dai casi consentiti, distruggono un habitat all'interno di un sito protetto;

La società finanziaria, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, scaricando, emettendo o immettendo (illecitamente) sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque, distruggono un habitat all'interno di un sito protetto;

La società finanziaria, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, raccogliendo, trasportando, recuperando, smaltendo ovvero spedendo rifiuti, distruggono un habitat all'interno di un sito protetto;

La società finanziaria, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, esercitando un impianto avente ad oggetto attività pericolose, distruggono un habitat all'interno di un sito protetto;

La società finanziaria, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, esercitando un impianto presso il quale siano depositate sostanze pericolose, distruggono un habitat all'interno di un sito protetto;

La società finanziaria, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, esercitando un impianto nell'esercizio del quale siano utilizzate sostanze o preparazioni pericolose, distruggono un habitat all'interno di un sito protetto;

La società finanziaria, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, producendo, lavorando, trattando, usando, conservando, depositando, trasportando, importando, esportando ovvero smaltendo sostanze radioattive pericolose, distruggono un habitat all'interno di un sito protetto;

La società finanziaria, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, producendo, importando, esportando, immettendo sul mercato ovvero usando sostanze che riducono lo strato di ozono, cagionano la distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto;

La società finanziaria, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, fuori dai casi consentiti, deteriorano un habitat all'interno di un sito protetto, compromettendone lo stato di conservazione;



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

La società finanzia, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, scaricando, emettendo o immettendo (illecitamente) sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque, deteriorano un habitat all'interno di un sito protetto, compromettendone lo stato di conservazione;

La società finanzia, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, raccogliendo, trasportando, recuperando, smaltendo ovvero spedendo rifiuti, deteriorano un habitat all'interno di un sito protetto, compromettendone lo stato di conservazione;

La società finanzia, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, esercitando un impianto avente ad oggetto attività pericolose, deteriorano un habitat all'interno di un sito protetto, compromettendone lo stato di conservazione;

La società finanzia, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, esercitando un impianto presso il quale siano depositate sostanze pericolose, deteriorano un habitat all'interno di un sito protetto, compromettendone lo stato di conservazione;

La società finanzia, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, esercitando un impianto nell'esercizio del quale siano utilizzate sostanze o preparazioni pericolose, deteriorano un habitat all'interno di un sito protetto, compromettendone lo stato di conservazione;

La società finanzia, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, producendo, lavorando, trattando, usando, conservando, depositando, trasportando, importando, esportando ovvero smaltendo sostanze radioattive pericolose, deteriorano un habitat all'interno di un sito protetto, compromettendone lo stato di conservazione;

La società finanzia, direttamente o indirettamente, persone (fisiche e/o giuridiche) che, producendo, importando, esportando, immettendo sul mercato ovvero usando sostanze che riducono lo strato di ozono, cagionano il deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto, compromettendone lo stato di conservazione;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l'operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, fuori dai casi consentiti, distruggono un habitat all'interno di un sito protetto;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l'operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, scaricando, emettendo o immettendo (illecitamente) sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque, distruggono un habitat all'interno di un sito protetto;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l'operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, raccogliendo, trasportando, recuperando, smaltendo ovvero spedendo rifiuti, distruggono un habitat all'interno di un sito protetto;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l'operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, esercitando un impianto avente ad oggetto attività pericolose, distruggono un habitat all'interno di un sito protetto;



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l’operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, esercitando un impianto presso il quale siano depositate sostanze pericolose, distruggono un habitat all’interno di un sito protetto;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l’operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, esercitando un impianto nell’esercizio del quale siano utilizzate sostanze o preparazioni pericolose, distruggono un habitat all’interno di un sito protetto;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l’operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, producendo, lavorando, trattando, usando, conservando, depositando, trasportando, importando, esportando ovvero smaltendo sostanze radioattive pericolose, distruggono un habitat all’interno di un sito protetto;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l’operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, producendo, importando, esportando, immettendo sul mercato ovvero usando sostanze che riducono lo strato di ozono, cagionano la distruzione di un habitat all’interno di un sito protetto;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l’operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, fuori dai casi consentiti, deteriorano un habitat all’interno di un sito protetto, compromettendone lo stato di conservazione;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l’operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, scaricando, emettendo o immettendo (illecitamente) sostanze o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque, deteriorano un habitat all’interno di un sito protetto, compromettendone lo stato di conservazione;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l’operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, raccogliendo, trasportando, recuperando, smaltendo ovvero spedendo rifiuti, deteriorano un habitat all’interno di un sito protetto, compromettendone lo stato di conservazione;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l’operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, esercitando un impianto avente ad oggetto attività pericolose, deteriorano un habitat all’interno di un sito protetto, compromettendone lo stato di conservazione;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l’operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, esercitando un impianto presso il quale siano depositate sostanze pericolose, deteriorano un habitat all’interno di un sito protetto, compromettendone lo stato di conservazione;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l’operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, esercitando un impianto nell’esercizio del quale siano utilizzate sostanze o preparazioni pericolose, deteriorano un habitat all’interno di un sito protetto, compromettendone lo stato di conservazione;

La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l’operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, producendo, lavorando, trattando, usando, conservando, depositando, trasportando, importando, esportando ovvero smaltendo sostanze radioattive pericolose, deteriorano un habitat all’interno di un sito protetto, compromettendone lo stato di conservazione;



La società concorre a titolo materiale nel reato – agevolandone l’operato – con persone (fisiche e/o giuridiche) che, producendo, importando, esportando, immettendo sul mercato ovvero usando sostanze che riducono lo strato di ozono, cagionano il deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto, compromettendone lo stato di conservazione.

1.8 Art. 137 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152

1.8.2 Testo della norma

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l’arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l’installazione e la gestione dei controlli in automatico o l’obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all’articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro ⁽³¹⁾. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell’effettuazione dello scarico supera i valori–limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all’articolo 110, comma 5, si applica la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l’accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all’articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell’arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri–doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell’articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all’articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 84, comma 4, ovvero dell’articolo 85, comma 2, è punito con l’ammenda da 1.500 euro a 15.000 euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l’arresto sino a tre anni.

⁽³¹⁾ Comma così modificato dall’art. 1 l. 25 febbraio 2010, n. 36, recante “Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue”.



12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 euro a 40.000 euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

1.8.3 Autore del reato

Le contravvenzioni in esame, in linea di principio, sono reato comune, potendo essere commesse da "chiunque" ⁽³²⁾/⁽³³⁾.

1.8.4 Descrizione

Premesso che il "nuovo" t.u. ambientale – *i.e.* d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – ha mantenuto invariati gli assetti – anche sanzionatori – propri del previgente d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152 ⁽³⁴⁾ – non avendo il legislatore delegato ritenuto che la delega contenuta nella l. 15 dicembre 2004, n. 308 ⁽³⁵⁾ coprisse (anche) tale materia –, preme evidenziare come il comma 1 dell'art. 137 ⁽³⁶⁾ – nel riprodurre integralmente l'art. 59 comma 1 d. lgs. n. 152 del 1999 – penalizzi due "coppie" di condotte analoghe, costituite, la prima, dall'apertura ovvero dall'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione e, la seconda, dalla continuazione ovvero dal mantenimento (in essere) di uno scarico siffatto dopo la sospensione / revoca dell'autorizzazione.

Sul piano definitorio, se, per "apertura" di uno scarico, deve intendersi l'inizio *ex novo* dello stesso, la locuzione "effettuazione" parametrata il subentro in uno scarico già esistente ovvero "il concorso nella realizzazione dello stesso" ⁽³⁷⁾.

La previsione *de qua* trova completamento nel successivo comma 2 ⁽³⁸⁾, che prevede più gravi sanzioni per l'ipotesi in cui il menzionato precetto risulti violato in relazione a scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto.

Come accorta dottrina ha evidenziato, a venire qui in emergenza è una fattispecie di reato "formale" ⁽³⁹⁾, che prescinde dall'effettivo inquinamento dello scarico non autorizzato, il quale ultimo, anzi, potrebbe anche essere

⁽³²⁾ Sebbene, limitatamente ad alcune ipotesi (cfr., ad es., commi 5 e 8), sembra ragionevole ritenere che soggetto attivo del reato sia (principalmente) il titolare dello scarico che viene in emergenza.

⁽³³⁾ Tanto nell'ipotesi del comma 6 quanto nell'ipotesi del comma 7 il reato è reato proprio, potendo essere commesso unicamente dal "gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane" ovvero dal "gestore del servizio idrico integrato".

⁽³⁴⁾ Così STIFANO, Sub art. 137, in AA.VV., *Codice dell'ambiente. Commento al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, aggiornato alla Legge 6 giugno 2008, n. 101*, Milano, 2008, 1096.

⁽³⁵⁾ "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione".

⁽³⁶⁾ Non richiamato, al pari del successivo comma 2, dal nuovo art. 25–*undecies* d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

⁽³⁷⁾ In relazione al quale cfr. CERNETTI SPRIANO–PARODI, *La nuova tutela delle acque*, Milano, 2001, *passim*.

⁽³⁸⁾ Identico al previgente art. 59 comma 3 d. lgs. n. 152 del 1999.

⁽³⁹⁾ STIFANO, Sub art. 137, cit., 1096.



conforme ai limiti tabellari previsti dalla legge ⁽⁴⁰⁾. Essendo la condotta *de qua* speculari a quella prevista dal precedente art. 13 comma 2 ⁽⁴¹⁾ – che, passando in rassegna la problematica attinente gli scarichi non industriali, prevede la sola sanzione amministrativa –, si deve ritenere che il legislatore abbia reputato astrattamente pericolosi gli scarichi di acque reflue industriali, preferendo con ciò mantenere, in siffatte ipotesi, la sanzione penale.

Il reato *de quo* è reato permanente – cessando la permanenza all'atto della concessione dell'autorizzazione ovvero all'atto della pronuncia della sentenza di primo grado – che sussiste anche allorché lo scarico sia aperto o effettuato ad autorizzazione richiesta ma non ancora concessa ovvero allorché lo scarico sia mantenuto ad autorizzazione concessa ma scaduta.

Il successivo comma 3 ⁽⁴²⁾ – analogamente a quanto stabilito dal precedente art. 59 comma 4 d. lgs. n. 152 del 1999 – concerne, invece, l'effettuazione di uno scarico in spregio alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione concessa ovvero imposte dall'autorità. In siffatte ipotesi, le prescrizioni tecniche extrapenalistiche diventano fonte integratrice della disposizione incriminatrice che, in quest'ottica, è norma penale in bianco ⁽⁴³⁾.

L'inciso "al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5" chiarisce che il rispetto dei valori-limite – la cui violazione è punita dal successivo comma 5 – non figura tra le prescrizioni oggetto della norma in commento. Tra comma 3 e comma 5, dunque, non sussiste alcun conflitto apparente di norme ⁽⁴⁴⁾.

Se il comma 4 ⁽⁴⁵⁾ – che riproduce integralmente il previgente art. 59 comma 4–*bis* d. lgs. n. 152 del 1999 – penalizza vuoi la trasgressione degli obblighi inerenti installazione e gestione dei controlli automatici, vuoi l'obbligo di conservazione dei risultati ai sensi dell'art. 131, il comma 5 ⁽⁴⁶⁾, in ossequio a quanto già stabilito dal previgente art. 59 comma 5 d. lgs. n. 152 del 1999, punisce chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma dell'art. 107 comma 1.

Due le nozioni cardine sulle quali risulta imperniato il precetto sanzionatorio *de quo*.

Quanto alla prima – "scarico" –, preme evidenziare come l'originario art. 74 comma 1 lett. ff) descrivesse lo scarico come "qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se sottoposte a preventivo trattamento di depurazione". Come attenta dottrina ha posto in luce, "[s]i trattava di una delle più dirompenti quanto inspiegabili novità della novella legislativa, che, del tutto inopinatamente, non riproduceva la definizione già contenuta nell'art. 2 lett. bb) del D. Lgs. n. 152 del 1999, il quale aveva sancito normativamente i risultati del lungo e laborioso impegno profuso da giurisprudenza e dottrina per giungere ad una nozione di scarico sufficientemente certa e concreta" ⁽⁴⁷⁾. La nozione di "scarico", a ben guardare, riveste importanza fondamentale vuoi nell'ambito del diritto delle acque, vuoi, più in generale, nell'ambito del diritto ambientale complessivamente considerato. Essa, infatti, costituisce la valvola "che consente di regolare i rapporti tra la generale normativa in materia di rifiuti e quella in materia di acque", distinguendo le ipotesi in cui si trova dinnanzi ad un rifiuto allo stato liquido da quelle contrassegnate dalla presenza di uno scarico idrico ⁽⁴⁸⁾. Orbene, se, nell'ambito del d. lgs. n. 152 del 1999, detta definizione era stata modellata a partire dal duplice concetto di "immissione diretta" e "convogliabilità mediante condotta" – cioè, (proprio) sulla scorta delle riflessioni di dottrina e giurisprudenza, a parere delle quali le cennate locuzioni erano le uniche idonee a fornire un discrimine chiaro tra (attività di) smaltimento dei rifiuti, da un lato e scarico idrico, dall'altro lato –, la prima formulazione del d. lgs. n. 152 del 2006 aveva eliminato ogni riferimento vuoi al "tipo" di immissione – diretta –, vuoi alla "natura" delle acque reflue – liquide, semiliquide, comunque convogliabili –, "riattualizzando", per tale via, le complesse problematiche aventi ad oggetto l'ammissibilità o meno degli scarichi "indiretti" od

⁽⁴⁰⁾ In questi termini, in giurisprudenza, Cass. pen., sez. III, 30 settembre 2005, X, in *C.E.D. Cass.*, 436331.

⁽⁴¹⁾ "Redazione del rapporto ambientale" (comma modificato dall'art. 2 del d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [...]").

⁽⁴²⁾ Richiamato dal nuovo art. 25–*undecies* d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽⁴³⁾ Cass. pen., sez. III, 8 luglio 2005, X, in *C.E.D. Cass.*, 328472.

⁽⁴⁴⁾ STIFANO, *Sub art. 137*, cit., 1097.

⁽⁴⁵⁾ Non richiamato dal nuovo art. 25–*undecies* d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽⁴⁶⁾ Richiamato dal nuovo art. 25–*undecies* d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽⁴⁷⁾ STIFANO, *Sub art. 137*, cit., 1098.

⁽⁴⁸⁾ STIFANO, *Sub art. 137*, cit., 1098.



“occasionalità”. Delle “conseguenze perniciose di tale svista”⁽⁴⁹⁾ si è fatto carico l’art. 2 comma 5 d. lgs. 6 giugno 2008, n. 101, che ha riformulato la definizione di “scarico idrico” sostituendo alle parole “qualsiasi immissione di acque reflue” le parole “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore”. Con la novella in esame, in altre parole, sono state recuperate alla nozione di “scarico” le caratteristiche della convogliabilità dei reflui mediante stabile sistema di condotta e della loro fisica connessione al luogo di produzione, così da eliminare definitivamente qualsiasi configurabilità giuridica di uno “scarico idrico indiretto”.

Quanto alla nozione di “valore limite di emissione”, preme evidenziare come, ai sensi dell’art. 74 comma 1 lett. oo), esso valore corrisponda al “limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo”. Tale nozione – sintomatica di una tendenza dinamica dello strumento normativo⁽⁵⁰⁾ – risulta idonea a fissare specifici obiettivi di qualità dei vari corpi idrici.

Il reato in esame ha natura istantanea, consumandosi con l’effettuazione dello scarico.

Se il comma 6⁽⁵¹⁾ punisce con le medesime pene di cui al comma 5 il “gestore di impianti di trattamento di acque reflue urbane”⁽⁵²⁾ che effettui uno scarico in violazione dei limiti tabellari, il successivo comma 7⁽⁵³⁾ – che riproduce integralmente il previgente art. 59 comma 6–*bis* d. lgs. n. 152 del 1999 – sanziona la condotta di chi – “gestore del servizio idrico integrato”⁽⁵⁴⁾ – non ottemperi all’obbligo di comunicazione (art. 110 comma 3) ovvero non osservi le prescrizioni o i divieti (art. 110 comma 5).

Il comma 8⁽⁵⁵⁾, per parte sua – in ossequio a quanto già stabilito dall’art. 59 comma 6–*ter* d. lgs. n. 152 del 1999 –, sottopone a sanzione penale la condotta serbata dal “titolare dello scarico” che non consenta l’accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo in vista delle finalità di cui all’art. 101 commi 3 e 4 – a mente del combinato disposto dei quali gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente nel punto assunto per la misurazione. L’autorità competente, inoltre, è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi –. Facendo salva l’ipotesi che “il fatto non costituisca più grave reato”, la norma *de qua* esclude la propria specialità in relazione ad ogni altro reato previsto dal codice penale che dovesse configurarsi in considerazione delle condotte (concretamente) serbate dal soggetto agente⁽⁵⁶⁾.

Il comma 9⁽⁵⁷⁾, nel riprodurre integralmente il previgente art. 59 comma 6–*quater* d. lgs. n. 152 del 1999, sanziona, con le medesime pene di cui al comma 1, chiunque non ottemperi ai provvedimenti regionali che impongono, ai sensi dell’art. 103 comma 3, il convogliamento e il trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ogni qual volta vi sia il rischio di dilavamento di sostanze pericolose ovvero di sostanze pregiudicanti il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. La norma *de qua* completa l’apparato sanzionatorio già approntato, *in subiecta materia*, dall’art. 133 comma 9⁽⁵⁸⁾.

Il comma 10⁽⁵⁹⁾ punisce la fattispecie – già sanzionata dal previgente art. 59 comma 7 d. lgs. n. 152 del 1999 – dell’inottemperanza: a) al provvedimento integrativo o restrittivo degli scarichi ovvero degli usi delle acque adottato dal presidente della giunta regionale o della provincia al fine di fronteggiare necessità eccezionali e urgenti (art. 84 comma 4); b) al provvedimento assunto dall’autorità competente per fronteggiare il mancato rispetto di parametri relativi alle acque idonee alla vita dei pesci (art. 85 comma 2).

⁽⁴⁹⁾ L’espressione è di STIFANO, *Sub art. 137*, cit., 1099.

⁽⁵⁰⁾ Così STIFANO, *Sub art. 133*, in AA.VV., *Codice dell’ambiente. Commento al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, aggiornato alla Legge 6 giugno 2008, n. 101*, Milano, 2008, 1073.

⁽⁵¹⁾ Non richiamato dal nuovo art. 25–*undecies* d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽⁵²⁾ V. *supra*, nota. n. 27.

⁽⁵³⁾ Non richiamato dal nuovo art. 25–*undecies* d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽⁵⁴⁾ V. *supra*, nota. n. 28.

⁽⁵⁵⁾ Non richiamato dal nuovo art. 25–*undecies* d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽⁵⁶⁾ A venire in emergenza, dunque, potrebbero essere qui gli artt. 336, 337 – resistenza o violenza a pubblico ufficiale –, 340 – interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità – e 650 – inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall’autorità – c.p. Così, STIFANO, *Sub art. 137*, cit., 1103.

⁽⁵⁷⁾ Non richiamato dal nuovo art. 25–*undecies* d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽⁵⁸⁾ Art. 133 comma 9 (“Sanzioni amministrative”): “[c]hiunque non ottemperi alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell’articolo 113, comma 1, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro”.

⁽⁵⁹⁾ Non richiamato dal nuovo art. 25–*undecies* d. lgs. n. 231 del 2001.



Se, sulla scia di quanto già stabilito dall'art. 59 comma 8 d. lgs. n. 152 del 1999, il comma 11 ⁽⁶⁰⁾ sanziona lo scarico sul suolo (vietato ex art. 103) e nel sottosuolo (vietato ex art. 104), il successivo comma 12 ⁽⁶¹⁾, nel riprodurre integralmente il previgente art. 59 comma 9 d. lgs. n. 152 del 1999, penalizza vuoi l'inosservanza delle prescrizioni regionali finalizzate al raggiungimento o al ripristino degli obiettivi di qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi (art. 88 commi 1 e 2), vuoi l'inottemperanza dei provvedimenti adottati, al fine di fronteggiare necessità eccezionali e urgenti, dal presidente della giunta regionale o della provincia (art. 87 comma 3) e aventi ad oggetto gli usi delle acque. L'art. 138, per parte sua, prevede che il ministro della salute, il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché la regione e la provincia autonoma competenti, ai quali è inviata copia della notizia di reato, possano disporre, per quanto di competenza e indipendentemente dall'esito del processo penale, la sospensione, in via cautelare, dell'attività di molluschicoltura. A seguito della sentenza di condanna (anche ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p.) divenuta irrevocabile, valutata la gravità dei fatti, possono, inoltre, disporre la definitiva chiusura degli impianti ⁽⁶²⁾.

Il comma 13 ⁽⁶³⁾ – il cui testo riproduce integralmente l'abrogato art. 59 comma 11 d. lgs. n. 152 del 1999 ⁽⁶⁴⁾ – sanziona severamente lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia. Il legislatore, peraltro, ha previsto una causa di non punibilità, destinata a trovare applicazione laddove dette sostanze o detti materiali “siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare”, allorquando si tratti di scarichi previamente autorizzati da parte della competente autorità.

Il comma 14 ⁽⁶⁵⁾, infine, analogamente a quanto già stabilito dall'art. 59 comma 1–*ter* d. lgs. n. 152 del 1999, penalizza le condotte illecite connesse alla diffusa pratica del riutilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque dei frantoi e delle aziende agricole ed agroalimentari. La sanzione penale, più precisamente, trova applicazione vuoi laddove l'utilizzazione agronomica di detti effluenti e di dette acque sia posta in essere al di fuori dei casi e delle procedure previsti dall'art. 112, vuoi laddove il soggetto agente non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma del prefato art. 112.

Tutti i reati in esame hanno natura contravvenzionale, potendo essere puniti indifferentemente a titolo di dolo o colpa.

1.8.5 Esemplificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui i reati in esame possono manifestarsi, in concreto, nella realtà societaria ⁽⁶⁶⁾:

La società, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettua uno scarico di acque reflue industriali – contenenti sostanze pericolose ricomprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto – in spregio alle prescrizioni dell'autorizzazione ovvero in spregio ad altre prescrizioni emanate dall'autorità competente a norma degli articoli 107 comma 1 e 108 comma 4;

La società, smaltendo rifiuti, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettua uno scarico di acque reflue industriali – contenenti sostanze pericolose ricomprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto – in spregio alle prescrizioni dell'autorizzazione ovvero in spregio ad altre prescrizioni emanate dall'autorità competente a norma degli articoli 107 comma 1 e 108 comma 4;

La società, esercitando un impianto avente ad oggetto attività pericolose, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettua uno scarico di acque reflue industriali – contenenti sostanze pericolose ricomprese nelle famiglie e

⁽⁶⁰⁾ Richiamato dal nuovo art. 25–*undecies* d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽⁶¹⁾ Non richiamato dal nuovo art. 25–*undecies* d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽⁶²⁾ Sul punto, per tutti, cfr. RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, 2^a ed., Padova, 2009, 387.

⁽⁶³⁾ Richiamato dal nuovo art. 25–*undecies* d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽⁶⁴⁾ Che, a sua volta, ricalcava pedissequamente l'art. 24–*bis* l. 10 maggio 1976, n. 319 (c.d. “legge Merli”).

⁽⁶⁵⁾ Non richiamato dal nuovo art. 25–*undecies* d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽⁶⁶⁾ Cfr., in proposito, art. 3 della direttiva 2008/99/CE, nonché p. 2 Relazione illustrativa al d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto – in spregio alle prescrizioni dell'autorizzazione ovvero in spregio ad altre prescrizioni emanate dall'autorità competente a norma degli articoli 107 comma 1 e 108 comma 4;

La società, esercitando un impianto nell'esercizio del quale siano utilizzate sostanze o preparazioni pericolose, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettua uno scarico di acque reflue industriali – contenenti sostanze pericolose ricomprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto – in spregio alle prescrizioni dell'autorizzazione ovvero in spregio ad altre prescrizioni emanate dall'autorità competente a norma degli articoli 107 comma 1 e 108 comma 4;

La società, producendo, lavorando, trattando, usando, ovvero smaltendo sostanze radioattive pericolose, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettua uno scarico di acque reflue industriali – contenenti sostanze pericolose ricomprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto – in spregio alle prescrizioni dell'autorizzazione ovvero in spregio ad altre prescrizioni emanate dall'autorità competente a norma degli articoli 107 comma 1 e 108 comma 4;

La società, smaltendo rifiuti, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, effettua uno scarico di acque reflue industriali superando i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto;

La società, esercitando un impianto avente ad oggetto attività pericolose, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, effettua uno scarico di acque reflue industriali superando i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto;

La società, esercitando un impianto nell'esercizio del quale siano utilizzate sostanze o preparazioni pericolose, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, effettua uno scarico di acque reflue industriali superando i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto;

La società, producendo, lavorando, trattando, usando, ovvero smaltendo sostanze radioattive pericolose, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, effettua uno scarico di acque reflue industriali superando i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto;

La società, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma dell'articolo 107 comma 1;

La società, smaltendo rifiuti, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, effettua uno scarico di acque reflue industriali superando i valori limite fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma dell'articolo 107 comma 1;

La società, esercitando un impianto avente ad oggetto attività pericolose, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, effettua uno scarico di acque reflue industriali superando i valori limite fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma dell'articolo 107 comma 1;



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

La società, esercitando un impianto nell'esercizio del quale siano utilizzate sostanze o preparazioni pericolose, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, effettua uno scarico di acque reflue industriali superando i valori limite fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma dell'articolo 107 comma 1;

La società, producendo, lavorando, trattando, usando, ovvero smaltendo sostanze radioattive pericolose, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto, effettua uno scarico di acque reflue industriali superando i valori limite fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma dell'articolo 107 comma 1;

La società effettua scarichi di acque reflue industriali sul suolo;

La società effettua scarichi di acque reflue industriali negli strati superficiali del sottosuolo;

La società, in deroga a quanto previsto dall'autorizzazione concessa dalla competente autorità, effettua scarichi diretti di acque reflue industriali nelle acque sotterranee;

La società, in deroga a quanto previsto dall'autorizzazione concessa dalla competente autorità, effettua scarichi diretti di acque reflue industriali nel sottosuolo;

La società, in deroga a quanto previsto dall'autorizzazione concessa dalla competente autorità, effettua scarichi diretti di acque reflue industriali nel mare;

La società proprietaria della nave acconsente a che la stessa effettui scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia;

La società proprietaria della nave acconsente a che la stessa effettui scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali "in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare" in assenza della prescritta autorizzazione concessa dalla competente autorità;

La società proprietaria dell'aeromobile acconsente a che lo stesso effettui scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia;

La società proprietaria dell'aeromobile acconsente a che lo stesso effettui scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali "in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare" in assenza della prescritta autorizzazione concessa dalla competente autorità.



1.9 Art. 256 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152

1.9.2 Testo della norma

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'art. 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

1.9.3 Autore del reato

Le contravvenzioni in esame, in linea di principio, sono reato comune, potendo essere commesse da "chiunque".

La contravvenzione di cui al comma 2 è reato proprio, potendo essere commessa unicamente da titolari di imprese o responsabili di enti.

La contravvenzione di cui al comma 6 è reato proprio: come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, esso può essere commesso unicamente dal direttore (o dal responsabile sanitario) della struttura che produce i rifiuti, gravando su tale soggetto la posizione di garanzia e di controllo che impone allo stesso di svolgere attività di sorveglianza protesa ad impedire il deposito temporaneo di rifiuti ⁽⁶⁷⁾.

⁽⁶⁷⁾ Cass. pen., sez. III, 9 luglio 2007, n. 26481, in www.lexambiente.it.



1.9.4 Descrizione

L'art. 256 – il cui impianto sanzionatorio riproduce pressoché integralmente quello proprio del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ⁽⁶⁸⁾ – passa in rassegna una serie di fattispecie delittuose concernenti i diversi profili di comportamento aventi ad oggetto l'attività di gestione dei rifiuti.

Il comma 1 ⁽⁶⁹⁾ sanziona lo svolgimento di attività di gestione dei rifiuti in difetto dei prescritti titoli abilitativi ovvero in difetto delle previste comunicazioni (artt. 208 e ss.). A venire qui in emergenza, più specificamente, sono la raccolta – consistente nell'operazione di prelievo, cernita, raggruppamento, finalizzati al trasporto ⁽⁷⁰⁾ –, il trasporto, il recupero – consistente nel complesso di operazioni volte a generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti ⁽⁷¹⁾ –, lo smaltimento – attività che include ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta –, il commercio e l'intermediazione.

Quanto al menzionato titolo abilitativo, preme evidenziare che, affinché non si configuri il reato, esso titolo deve essere stato specificamente attribuito al soggetto – fisico o giuridico – che svolge l'attività di gestione dei rifiuti, deve riferirsi all'ambito spaziale in cui effettivamente viene svolta detta attività e non deve essere scaduto ⁽⁷²⁾.

La seconda fattispecie di reato prevista dall'art. 256 ha riguardo all'abbandono, al deposito incontrollato ovvero all'immissione in acque superficiali o sotterranee di rifiuti in violazione del divieto di cui all'art. 192 commi 1 e 2, effettuato (esclusivamente) da titolari di impresa o da responsabili di enti (comma 2 ^[73]): i soggetti – diversi da questi ultimi – che pongano in essere le cennate attività di abbandono, deposito incontrollato ovvero immissione incorrono unicamente nella sanzione amministrativa di cui al precedente art. 255.

Sul piano contenutistico, può osservarsi come il d. lgs. n. 152 del 2006 non definisca in alcun modo le cennate attività, la portata delle quali deve dunque essere ricavata a partire dall'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia: su queste basi, è stato osservato come il concetto di “abbandono” – da tenere distinto rispetto a quello di “deposito temporaneo” ⁽⁷⁴⁾ – differisca da quello di “discarica”, avendo l'abbandono carattere discontinuo ed occasionale ⁽⁷⁵⁾, laddove la discarica si caratterizza per l'essere (appunto) sistematica, abituale e contrassegnata da maggiore organizzazione ⁽⁷⁶⁾. Se il concetto di “deposito” fa riferimento all'attività di accumulo provvisorio preordinato allo svolgimento di attività di gestione in momenti successivi ⁽⁷⁷⁾, quello di “immissione” è riferibile, secondo autorevole dottrina, alle operazioni di “rilascio episodico, in acque superficiali o sotterranee, di qualsiasi rifiuto, sia solido che liquido” ⁽⁷⁸⁾.

Quanto al reato di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata – passato in rassegna dal successivo comma 3 ⁽⁷⁹⁾ –, preme evidenziare come due siano le principali questioni sul tappeto: se, da un lato, infatti, si tratta di comprendere quali siano le condizioni alla stregua delle quali può configurarsi una “discarica abusiva”, dall'altro lato, ci si interroga circa i contenuti concreti delle menzionate condotte di realizzazione e gestione.

Per quanto attiene la questione dapprima prospettata, preme osservare come, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. g) d. lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, “discarica” sia quell’area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno”. A parere della Corte di cassazione, occorre, inoltre, la “trasformazione dell'area”, trasformazione – questa – che, seppure tendenziale, deve essere caratterizzata “da un certo degrado dello stato dei luoghi” ⁽⁸⁰⁾. Ne consegue, per quel che qui importa, che non è automatico

⁽⁶⁸⁾ C.d. “decreto Ronchi”.

⁽⁶⁹⁾ Richiamato dal nuovo art. 25–undecies d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

⁽⁷⁰⁾ DELL'ANNO, *Manuale di diritto ambientale*, Padova, 2003, 535.

⁽⁷¹⁾ DELL'ANNO, *Manuale*, cit., 546.

⁽⁷²⁾ Così, tra le altre, Cass. pen., sez. III, 15 gennaio 2003, n. 1562, in *Dir. e giur. agr.*, 2004, 261.

⁽⁷³⁾ Non richiamato dal nuovo art. 25–undecies d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽⁷⁴⁾ In relazione al quale v. art. 183 comma 1 lett. m).

⁽⁷⁵⁾ Cass. pen., sez. III, 15 aprile 2004, n. 25463, in *Cass. pen.*, 2005, 4005.

⁽⁷⁶⁾ Così GIAMPIETRO, VOCE *Smaltimento dei rifiuti*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano, 1990, 795.

⁽⁷⁷⁾ Così, ancora una volta, GIAMPIETRO, VOCE *Smaltimento*, cit., 795.

⁽⁷⁸⁾ RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, 1ª ed., Padova, 2007, 329.

⁽⁷⁹⁾ Richiamato dal nuovo art. 25–undecies d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽⁸⁰⁾ Cass. pen., sez. III, 10 gennaio 2002, n. 6796, in *Ambiente e sic. sul lav.*, 2002, n. 5, 131.



che il deposito di rifiuti protrattosi per più di un anno configuri discarica abusiva, potendo configurare, a seconda dei casi, anche (solo) abbandono o deposito incontrollato ⁽⁸¹⁾.

Quanto ai contenuti concreti delle menzionate condotte di realizzazione e gestione, sembra corretto affermare che, mentre la condotta di realizzazione si sostanzia nella destinazione di una determinata area a discarica – con conseguente effettuazione di una serie di opere, quali lo spianamento del terreno, l'apertura dei relativi accessi, la sistemazione, la perimetrazione e la recinzione dell'area –, quella di gestione è integrata dall'attivazione di un'organizzazione – articolata o rudimentale – di persone, cose e/o macchine diretta al funzionamento della discarica ⁽⁸²⁾.

Il comma 4 dell'articolo in commento ⁽⁸³⁾ prevede che, qualora le cennate condotte – i.e. gestione dei rifiuti, abbandono o deposito incontrollato degli stessi, realizzazione o gestione di una discarica abusiva – vengano poste in essere (non in difetto di autorizzazione, ma) in contrasto con le prescrizioni contenute o richiamate nell'autorizzazione (medesima) ovvero con inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, le sanzioni (ivi) previste siano ridotte della metà. Da notare che “[i]l fatto che venga sanzionata anche la violazione di precetti imposti *per relationem* nelle autorizzazioni comporta la rilevanza penale anche di trasgressioni relative ad ogni atto impositivo di obblighi o divieti richiamato nei titoli abilitativi, atti che potrebbero anche essere autonomamente sforniti di sanzione” ⁽⁸⁴⁾.

Penalmente sanzionata è pure l'attività di miscelazione dei rifiuti, passata in rassegna dal comma 5 ⁽⁸⁵⁾. Trattasi, più precisamente, dell'attività svolta in violazione dell'art. 187, il quale ultimo vieta espressamente di miscelare tra loro vuoti categorie diverse di rifiuti pericolosi (cfr. Allegato G alla parte quarta del decreto), vuoti rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. L'espressione “miscelazione” allude all'attività di unione e mescolatura di rifiuti, attuata in modo indistinto, sì che l'effetto dell'operazione sia quello di rendere complessa, se non impossibile, la materiale distinzione tra le varie categorie di rifiuti” ⁽⁸⁶⁾.

Penalmente sanzionata, infine, è anche l'attività di deposito temporaneo, presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, ogni qual volta esso deposito temporaneo sia effettuato in violazione delle disposizioni di cui all'art. 227 comma 1 lett. b) (comma 6 ^[87]) – a mente del quale tali rifiuti devono essere trattati in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 8 e ss. d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 –. La previsione in commento deve considerarsi speciale rispetto a quella disciplinante, in generale, il deposito temporaneo di rifiuti. Ne consegue, per quel che qui importa, che deve “ritenersi l'efficacia dell'impianto sanzionatorio previsto dalla normativa generale anche riguardo ai rifiuti sanitari e, per quanto attiene il deposito temporaneo in particolare, dovranno ritenersi valide le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza in tema di deposito temporaneo in genere [...]” ⁽⁸⁸⁾.

I commi 7, 8 e 9 dell'articolo in esame ⁽⁸⁹⁾ disciplinano materie tra loro eterogenee, prevedendo unicamente sanzioni amministrative.

Tutti i reati in esame hanno natura contravvenzionale, potendo essere puniti indifferentemente a titolo di dolo o colpa.

1.9.5 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui i reati in esame possono manifestarsi, in concreto, nella realtà societaria ⁽⁹⁰⁾:

La società effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (pericolosi e/o non pericolosi) in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216;

⁽⁸¹⁾ Cass. pen., sez. III, 14 aprile 1998, n. 6163, in *Ambiente e sic. sul lav.*, 1998, n. 10, 137.

⁽⁸²⁾ NICOLETTI, Sub art. 256, in AA.VV., *Codice dell'ambiente. Commento al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, aggiornato alla Legge 6 giugno 2008, n. 101*, Milano, 2008, 2062.

⁽⁸³⁾ Non richiamato dal nuovo art. 25–undecies d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽⁸⁴⁾ NICOLETTI, Sub art. 256, cit., 2063.

⁽⁸⁵⁾ Richiamato dal nuovo art. 25–undecies d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽⁸⁶⁾ FIMIANI, *Acque, rifiuti e tutela penale*, Milano, 2000, 558 e ss.

⁽⁸⁷⁾ Richiamato dal nuovo art. 25–undecies d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽⁸⁸⁾ RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 346.

⁽⁸⁹⁾ Non richiamati dal nuovo art. 25–undecies d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽⁹⁰⁾ Cfr., in proposito, art. 3 della direttiva 2008/99/CE, nonché p. 2 Relazione illustrativa al d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

La società, esercitando un impianto avente ad oggetto attività pericolose, effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (pericolosi e/o non pericolosi) in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216;

La società, esercitando un impianto nell'esercizio del quale siano utilizzate sostanze o preparazioni pericolose, effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216;

La società, producendo, lavorando, trattando ovvero usando sostanze radioattive pericolose, effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216;

La società realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi;

La società, esercitando un impianto avente ad oggetto attività pericolose, realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi;

La società realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;

La società, esercitando un impianto avente ad oggetto attività pericolose, realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;

La società, esercitando un impianto nell'esercizio del quale siano utilizzate sostanze o preparazioni pericolose, realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;

La società, producendo, lavorando, trattando ovvero usando sostanze radioattive pericolose, realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;

La società, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;

La società, esercitando un impianto avente ad oggetto attività pericolose, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;

La società, esercitando un impianto nell'esercizio del quale siano utilizzate sostanze o preparazioni pericolose, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;

La società, producendo, lavorando, trattando ovvero usando sostanze radioattive pericolose, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;



La struttura sanitaria effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227 comma 1 lett. b).

1.10 Art. 257 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ⁽⁹¹⁾

1.10.2 Testo della norma

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

1.10.3 Autore del reato

Le contravvenzioni in esame sono reato comune, potendo essere commesse da "chiunque".

1.10.4 Descrizione

L'art. 257 configura il reato di omessa bonifica, riscrivendo la medesima fattispecie di cui all'art. 51-bis d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ⁽⁹²⁾.

Più specificamente, il reato previsto nella prima parte del comma 1 ⁽⁹³⁾ consiste nell'omessa bonifica del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, il cui inquinamento sia ascrivibile al superamento delle concentrazioni soglia di rischio. Detta bonifica deve essere effettuata in ottemperanza ed in conformità al progetto approvato ex art. 242, il quale ultimo, come noto, disciplina le procedure amministrative ed operative da attivare laddove si verificano contaminazioni di siti.

La fattispecie in commento, se raffrontata con quella di cui al previgente art. 51-bis d. lgs. n. 22 del 1997, si appalesa innovativa, nella misura in cui la condotta penalmente rilevante non è più costituita dal "pericolo" – pur concreto ed attuale – di inquinamento, ma, al contrario, dalla "effettiva causazione dell'inquinamento" ⁽⁹⁴⁾, che "scatta" allorché siano superate le soglie di rischio previste dall'art. 240.

Secondo autorevole dottrina, se pure la natura omissiva del reato *de quo* sarebbe evidenziata dal fatto che "la condotta sanzionata viene individuata nella mancata esecuzione della bonifica" da attuarsi in conformità al progetto approvato dalla competente autorità, dovendo le cennate operazioni di bonifica avvenire "in perfetta aderenza a quanto previsto nel progetto", la contravvenzione in commento potrebbe configurarsi anche laddove l'intervento sia eseguito "in difformità da quanto formalmente pianificato" ⁽⁹⁵⁾.

⁽⁹¹⁾ Così come modificato dall'art. 2, legge 22 maggio 2015, n. 68

⁽⁹²⁾ C.d. "decreto Ronchi".

⁽⁹³⁾ Richiamato dal nuovo art. 25-undecies d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

⁽⁹⁴⁾ NICOLETTI, Sub art. 257, in AA.VV., *Codice dell'ambiente. Commento al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, aggiornato alla Legge 6 giugno 2008, n. 101*, Milano, 2008, 2068.

⁽⁹⁵⁾ RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 349.



Di contrario avviso, non di meno, è la giurisprudenza di legittimità, a parere della quale a venire qui in emergenza sarebbe un reato di evento a condotta libera ⁽⁹⁶⁾, “sottoposto a condizione obiettiva di punibilità negativa” ⁽⁹⁷⁾: come chiarito dalla Corte di cassazione, infatti, viene prevista la punibilità del fatto di inquinamento se l'autore “non provvede alla bonifica in conformità [al progetto di cui all'art. 242]. Il che [...] significa che la bonifica, se integralmente eseguita, [...] esclude la punibilità del fatto”. Ne discende, in altre parole, che “il legislatore [...] ha strutturato il reato di cui si tratta come reato la cui permanenza persiste fino alla bonifica ovvero fino alla sentenza di condanna, ma la cui punibilità può essere fatta venire meno [...] attraverso la condotta riparatoria, in tal modo creando un particolare interesse per l'autore dell'inquinamento – che non può invocare la prescrizione se non ha provveduto alla bonifica – ad attuare le condotte riparatorie, onde eliminare la punibilità del reato” ⁽⁹⁸⁾.

Costituisce autonoma fattispecie di reato la mancata effettuazione della comunicazione alle autorità territoriali di cui all'art. 242 comma 1: trattasi di fattispecie contravvenzionale volta a prevenire che le predette autorità siano impossibilitate a svolgere le opportune attività di prevenzione ⁽⁹⁹⁾.

Il successivo comma 2 ⁽¹⁰⁰⁾ prevede sanzioni più severe qualora l'inquinamento che viene qui in emergenza sia provocato da sostanze pericolose.

I reati in esame hanno natura contravvenzionale, potendo essere puniti indifferentemente a titolo di dolo o colpa.

1.10.5 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui i reati in esame possono manifestarsi, in concreto, nella realtà societaria ⁽¹⁰¹⁾:

La società cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti;

La società omette di effettuare la comunicazione di cui all'art. 242;

La società, esercitando un impianto avente ad oggetto attività pericolose, cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti;

La società, esercitando un impianto nell'esercizio del quale siano utilizzate sostanze o preparazioni pericolose, cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti;

⁽⁹⁶⁾ O causale puro.

⁽⁹⁷⁾ Cass. pen., sez. III, 9 luglio 2007, n. 26481, in *www.lexambiente.it*.

⁽⁹⁸⁾ Cass. pen., sez. I, 8 settembre 2006, n. 29855, in *www.lexambiente.it*.

⁽⁹⁹⁾ NICOLETTI, Sub art. 257, cit., 2071.

⁽¹⁰⁰⁾ Pure richiamato dal nuovo art. 25–undecies d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽¹⁰¹⁾ Cfr., in proposito, art. 3 della direttiva 2008/99/CE, nonché p. 2 Relazione illustrativa al d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121.



La società, producendo, lavorando, trattando ovvero usando sostanze radioattive pericolose, cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti.

1.11 Art. 258 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152

1.11.2 Testo della norma

1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188–bis, comma 2, lettera a) ⁽¹⁰²⁾, e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro ⁽¹⁰³⁾.

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro ⁽¹⁰⁴⁾.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 ⁽¹⁰⁵⁾ sono ridotte rispettivamente da 1.040 euro a 6.200 euro [per i rifiuti non pericolosi e da 2.070 euro a 12.400 euro per i rifiuti pericolosi ⁽¹⁰⁶⁾]. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188–bis, comma 2, lettera a) ⁽¹⁰⁷⁾, ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto ⁽¹⁰⁸⁾.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 ⁽¹⁰⁹⁾ sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata

⁽¹⁰²⁾ Abrogato, unitamente agli artt. 188–ter e 260–bis, dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo".

⁽¹⁰³⁾ Comma così sostituito dall'art. 35 d. lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive".

⁽¹⁰⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 35 d. lgs. n. 205 del 2010, recante "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive".

⁽¹⁰⁵⁾ Comma così modificato dall'art. 35 d. lgs. n. 205 del 2010, recante "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive".

⁽¹⁰⁶⁾ Periodo soppresso dall'art. 35 d. lgs. n. 205 del 2010, recante "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive".

⁽¹⁰⁷⁾ V. *supra*, nota n. 97.

⁽¹⁰⁸⁾ Comma così sostituito dall'art. 35 d. lgs. n. 205 del 2010, recante "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive".

⁽¹⁰⁹⁾ Comma così modificato dall'art. 2 comma 42 d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".



conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati ⁽¹¹⁰⁾.

5–*bis*. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro ⁽¹¹¹⁾.

5–*ter*. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'art. 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro ⁽¹¹²⁾.

1.11.3 Autore del reato

Il delitto in esame è reato comune, potendo essere commesso da “chiunque”.

1.11.4 Descrizione

L'art. 258 prevede sanzioni amministrative ⁽¹¹³⁾, penali, in materia di condotte irregolari e di violazioni concernenti gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari necessari nella trattazione dei rifiuti secondo quanto disposto da altre norme del d. lgs. n. 152 del 2006.

Come autorevole dottrina ha posto in luce, con l'entrata in vigore del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ⁽¹¹⁴⁾ “si verificava una drastica riduzione delle ipotesi di reato ritenendosi sufficiente il ricorso alle sanzioni amministrative con riferimento a documenti che assumono particolare rilevanza nell'attività di verifica e controllo delle modalità di gestione dei rifiuti” ⁽¹¹⁵⁾.

Avendo l'art. 258 in commento sostanzialmente riprodotto l'art. 52 d. lgs. n. 22 del 1997 ⁽¹¹⁶⁾, le ipotesi (oggi) penalmente rilevanti – anche alla luce dell'intervenuta novella del 2010 ⁽¹¹⁷⁾ – sono dunque limitate alle fattispecie previste dalla seconda parte dell'attuale comma 4 ⁽¹¹⁸⁾, che, in virtù dell'espresso richiamo all'art. 483 c.p., sanziona le condotte serbate da coloro i quali, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti medesimi, nonché da coloro i quali facciano uso di un certificato falso durante il trasporto.

Ciò premesso, preme evidenziare come l'espresso richiamo all'art. 483 c.p. abbia destato, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, perplessità, nella misura in cui non sembra agevole comprendere se il legislatore abbia inteso assimilare i formulari di cui trattasi agli atti pubblici sotto il profilo “della garanzia di veridicità loro attribuita” ovvero se il prefato espresso richiamo vada inteso come effettuato esclusivamente *quoad poenam*: in tale ultimo senso parrebbe essere orientata la più autorevole dottrina, che sottolinea come, (solo) così opinando, sarebbe (peraltro) possibile punire (anche) le condotte colpose ⁽¹¹⁹⁾.

⁽¹¹⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 35 d. lgs. n. 205 del 2010, recante “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”.

⁽¹¹¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 35 d. lgs. n. 205 del 2010, recante “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”.

⁽¹¹²⁾ Comma aggiunto dall'art. 35 d. lgs. n. 205 del 2010, recante “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”.

⁽¹¹³⁾ Cfr. commi 1, 2, 3, 4 prima parte, 5, 5–*bis* e 5–*ter*.

⁽¹¹⁴⁾ C.d. “decreto Ronchi”.

⁽¹¹⁵⁾ RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, 2ª ed., Padova, 2009, 341.

⁽¹¹⁶⁾ RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 341.

⁽¹¹⁷⁾ V. *supra*, nota n. 103.

⁽¹¹⁸⁾ Richiamato dal nuovo art. 25–*undecies* d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

⁽¹¹⁹⁾ RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 342. Critico, in merito, AMENDOLA, *Gestione dei rifiuti e normativa penale*, Milano, 2003, 422 e ss.



1.11.5 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui i reati in esame possono manifestarsi, in concreto, nella realtà societaria:

La società, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti medesimi;

La società, nel trasportare rifiuti, fa uso di un certificato falso.

1.12 Art. 259 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152

1.12.2 Testo della norma

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

1.12.3 Autore del reato

La contravvenzione in esame è reato comune, potendo essere commessa da "chiunque".

1.12.4 Descrizione

L'art. 259 replica l'art. 53 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ⁽¹²⁰⁾, formulando, rispettivamente al primo e al secondo comma, due proposizioni la cui natura giuridica si appalesa profondamente dissimile ⁽¹²¹⁾.

Avendo particolare riguardo a quanto stabilito dal comma 1 ⁽¹²²⁾ – e dunque a (que)l principio di tassatività il cui referente costituzionale è rappresentato dall'art. 25 comma 2 Cost. –, la questione appare ulteriormente complicata a causa dell'esplicito richiamo ad una norma sovranazionale (Regolamento [CEE] n. 259 del 1993 ^[123]) che, nell'ottica del legislatore, sembrerebbe essere idoneo ad interpretare *de relato* la condotta incriminata.

Ai sensi dell'art. 2 p. 35 Regolamento (CEE) n. 1013 del 2006 ⁽¹²⁴⁾, costituisce "spedizione illegale" qualsivoglia spedizione di rifiuti effettuata: a) in assenza di notifica a tutte le competenti autorità interessate a norma del prefato regolamento; b) in assenza dell'autorizzazione delle competenti autorità interessate a norma del prefato regolamento; c) sulla base dell'autorizzazione delle competenti autorità interessate a norma del prefato

⁽¹²⁰⁾ C.d. "decreto Ronchi".

⁽¹²¹⁾ POLITI, Sub art. 259, in AA.Vv., *Codice dell'ambiente. Commento al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, aggiornato alla Legge 6 giugno 2008, n. 101*, Milano, 2008, 2076.

⁽¹²²⁾ Richiamato dal nuovo art. 25-*undecies* d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

⁽¹²³⁾ Abrogato, a fare data dal 12 luglio 2007, dall'art. 61 Regolamento (CEE) 14 giugno 2006, n. 1013. Ne consegue, secondo autorevole dottrina, che i richiami al cennato Regolamento (CEE) n. 259 del 1993 devono (oggi) intendersi effettuati al "nuovo" Regolamento (CEE) n. 1013 del 2006, in ossequio a quanto disposto dal prefato art. 61 par. 2. In questi termini, RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, 2ª ed., Padova, 2009, 343, nonché FIMIANI, *Trasporti transfrontalieri: il principio di continuità normativa salva le sanzioni del «Testo unico ambientale» sul traffico illecito*, in *Rifiuti boll. inf. norm.*, 2007, n. 145, 8 e ss.

⁽¹²⁴⁾ V. *supra*, nota n. 118.



regolamento ottenuta mediante false dichiarazioni; d) con modalità dissimili rispetto a quelle specificate nella notifica ovvero nella documentazione di movimento; e) con modalità tali per cui il recupero e lo smaltimento risultino in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale; f) con modalità contrastanti con gli artt. 34, 36, 39, 40 e 43.

La spedizione è altresì “illegale” allorquando: a) ha ad oggetto rifiuti non elencati negli Allegati III, III/A e III/B; b) risulta violato l’art. 3 par. 4; c) è effettuata con modalità dissimili da quelle specificate nel documento di cui all’Allegato VII.

Vero ciò, può dunque affermarsi che la spedizione di rifiuti sarà “illegale” ex art. 259 se e solo se effettuata in violazione della (richiamata) normativa comunitaria.

La pena è aumentata se la spedizione ha ad oggetto rifiuti pericolosi.

Il successivo comma 2 ⁽¹²⁵⁾ prevede, infine, la confisca – obbligatoria – del mezzo di trasporto utilizzato per commettere i reati di cui agli artt. 256, 258 e 259, ogni qual volta all’imputazione consegue la sentenza di condanna ovvero la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p.

Il reato in esame ha natura contravvenzionale, potendo essere punito indifferentemente a titolo di dolo o colpa.

1.12.5 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui i reati in esame possono manifestarsi, in concreto, nella realtà societaria ⁽¹²⁶⁾:

La società effettua una spedizione di rifiuti in assenza di notifica a tutte le competenti autorità interessate a norma del regolamento (CEE) n. 1013 del 2006;

La società effettua una spedizione di rifiuti in assenza dell’autorizzazione delle competenti autorità interessate a norma del regolamento (CEE) n. 1013 del 2006;

La società effettua una spedizione di rifiuti sulla base dell’autorizzazione delle competenti autorità interessate a norma del regolamento (CEE) n. 1013 del 2006 ottenuta mediante false dichiarazioni;

La società effettua una spedizione di rifiuti con modalità dissimili rispetto a quelle specificate nella notifica effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1013 del 2006;

La società effettua una spedizione di rifiuti con modalità dissimili rispetto a quelle specificate nella documentazione di movimento;

La società effettua una spedizione di rifiuti con modalità tali per cui il recupero e lo smaltimento risultano in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale;

La società effettua una spedizione di rifiuti in violazione degli artt. 34, 36, 39, 40 e 43 regolamento (CEE) n. 1013 del 2006;

La spedizione ha ad oggetto rifiuti non elencati negli Allegati III, III/A e III/B al regolamento (CEE) n. 1013 del 2006;

⁽¹²⁵⁾ Non richiamato dal nuovo art. 25–*undecies* d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽¹²⁶⁾ Cfr., in proposito, art. 2 p. 35 regolamento (CEE) n. 1013 del 2006.



La società effettua una spedizione di rifiuti in violazione dell'art. 3 par. 4 regolamento (CEE) n. 1013 del 2006;

La società effettua una spedizione di rifiuti con modalità dissimili da quelle specificate nel documento di cui all'Allegato VII al regolamento (CEE) n. 1013 del 2006.

1.13 Art. 260 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ⁽¹²⁷⁾

1.13.2 Testo della norma

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32–*bis* e 32–*ter* del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

4 *bis*. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni del valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

1.13.3 Autore del reato

Il delitto in esame è reato comune, potendo essere commesso da "chiunque".

1.13.4 Descrizione

Enucleato dalla l. 23 marzo 2001, n. 93 ⁽¹²⁸⁾, il reato *de quo*, già previsto dal previgente art. 53–*bis* d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ⁽¹²⁹⁾ e riprodotto nell'attuale art. 260, punisce, con la reclusione da uno a sei anni ⁽¹³⁰⁾, l'attività di chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Il bene giuridico protetto consiste nella tutela della pubblica incolumità ⁽¹³¹⁾. Il reato è reato di pericolo presunto ⁽¹³²⁾.

Sotto il profilo materiale, preme evidenziare come la condotta incriminata imponga, per un verso, che i quantitativi di rifiuti che vengono in emergenza siano "ingenti", per l'altro verso, che il soggetto agente ponga in essere l'azione in vista del conseguimento di un "ingiusto profitto".

⁽¹²⁷⁾ Così come modificato dall'art. 2, legge 22 maggio 2015, n. 68.

⁽¹²⁸⁾ "Disposizioni in campo ambientale".

⁽¹²⁹⁾ C.d. "decreto Ronchi". Cfr., sul punto, AMENDOLA, *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: introdotto il primo delitto contro l'ambiente. Commento alla legge 23 marzo 2001, n. 93*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 708 e ss., nonché BELTRAME, *Traffico illecito di rifiuti: tra dubbi e perplessità... alla ricerca di parametri interpretativi*, in *Ambiente – Consulenza e pratica per l'impresa*, 2004, n. 3, 229 e ss.

⁽¹³⁰⁾ Da tre a otto anni, se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

⁽¹³¹⁾ FIMIANI, *Il reato di traffico illecito di rifiuti*, in *Ambiente e sicurezza.*, 2001, n. 11, *passim*.

⁽¹³²⁾ RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, 2^a ed., Padova, 2009, 346.



Perplessità suscita il richiamo – operato in rubrica – alla nozione di “traffico illecito di rifiuti”, che parametra istituto giuridico affatto dissimile, passato in rassegna dal precedente art. 259 ⁽¹³³⁾.

L’attività incriminata contempla azioni già penalizzate da altre disposizioni legislative (ad es., trasporto, gestione abusiva, etc.). Per quel che qui importa, è dunque necessario che essa attività sia posta in essere “con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate” ed abbia riguardo – lo si ribadisce – a quantitativi di rifiuti “ingenti”.

La genericità della locuzione “ingenti” può essere colmata avendo riguardo alla giurisprudenza formatasi *sub* art. 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ⁽¹³⁴⁾, che pure utilizza l’aggettivo “ingente”. In quest’ottica, non pare revocabile in dubbio che il giudice, nell’operare la prefata valutazione quantitativa, debba avere riguardo a criteri obiettivi (e non soggettivi) che prescindano dal dato meramente quantitativo, quali, ad es., la pericolosità per l’ambiente e la sicurezza dei cittadini ⁽¹³⁵⁾. Come è stato correttamente annotato dalla Corte di cassazione (proprio) in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, il termine “ingente” indica “un valore molto elevato nella scala delle quantità ma che non raggiunge i vertici, esprimibili con aggettivazioni più appropriate (enorme, sproporzionato, spropositato)” ⁽¹³⁶⁾.

La dottrina, per parte sua, ha posto in luce che l’aggettivo in esame andrebbe inevitabilmente collegato al danno ambientale ipotizzabile derivante e dalla potenziale dispersione dei rifiuti nell’ecosistema e dai (conseguenti) costi di ripristino ambientale ⁽¹³⁷⁾.

Censurabile, sul piano proprio del principio di tassatività, appare pure il richiamo testuale alla dizione di rifiuti “ad alta radioattività” che contrassegna la circostanza aggravante passata in rassegna dal comma 2. Censurabile, si diceva, sol che si consideri come di essi rifiuti si occupi espressamente altro testo normativo – *i.e.* d. lgs. 17 marzo 1995, n. 230 ⁽¹³⁸⁾ –, che, all’art. 4 comma 3 lett. i), parla di “qualsiasi materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, di cui non è prevista il riciclo o la riutilizzazione ⁽¹³⁹⁾. A ciò aggiungasi che la locuzione “rifiuti ad alta radioattività” non è locuzione sussumibile in classificazioni scientificamente accettate, in quanto, “nel linguaggio non tecnico, per rifiuti ad alta radioattività o ad alta attività si intendono, in genere, i rifiuti provenienti da impianti nucleari, tuttavia la normativa attualmente vigente (D.Lv. 230/95 come modificato ed integrato dal D.Lv. 241/00), quando si riferisce a detta tipologia di rifiuti, li indica testualmente come rifiuti provenienti da impianti di cui al capo VII” ⁽¹⁴⁰⁾.

Il comma 3 prevede espressamente che alla condanna conseguano le pene accessorie di cui agli artt. 28 – interdizione dai pubblici uffici –, 30 – interdizione da una professione o da un arte –, 32–*bis* – interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese – e 32–*ter* – incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione – c.p., con la limitazione di cui all’art. 33 del medesimo codice – che, non di meno, riguarda i delitti colposi, categoria, questa, cui non appartiene la violazione in esame, punita esclusivamente a titolo di dolo specifico – ⁽¹⁴¹⁾.

Perplessità, infine, desta il contenuto del comma 4. Si prevede, infatti, che il giudice, “con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale”, debba ordinare il “ripristino dello stato dell’ambiente”, figura “sconosciuta” al diritto ambientale ⁽¹⁴²⁾. Se, nel c.d. “decreto Ronchi”, veniva utilizzata nell’art. 17 – nonché nel correlativo d.m. n. 471 del 1999 – la dicitura, affatto dissimile,

⁽¹³³⁾ V. *retro*, *sub* art. 259 d. lgs. n. 152 del 2006.

⁽¹³⁴⁾ “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”.

⁽¹³⁵⁾ RAMACCI, *Diritto penale dell’ambiente*, cit., 349.

⁽¹³⁶⁾ Cass. pen., sez. VI, 24 settembre 1996, n. 8637, *Inedita*.

⁽¹³⁷⁾ BELTRAME, *Traffico illecito di rifiuti*, cit., 233.

⁽¹³⁸⁾ “Principi generali di protezione dalle radiazioni ionizzanti”.

⁽¹³⁹⁾ Sul punto, cfr. VERGINE-GIOLETTI, *Radiazioni ionizzanti*, Napoli, 2003, *passim*.

⁽¹⁴⁰⁾ Rubricato genericamente “[i]mpianti”.

⁽¹⁴¹⁾ RAMACCI, *Diritto penale dell’ambiente*, cit., 351.

⁽¹⁴²⁾ RAMACCI, *Diritto penale dell’ambiente*, cit., 351.



“ripristino ambientale delle aree inquinate”, la genericità propria della locuzione “ambiente” – che sfugge a precise definizioni giuridiche – rende più incerta ancora la portata della disposizione in commento.

Il medesimo comma 4 prevede anche che la concessione della sospensione condizionale della pena sia subordinata – ove possibile – “all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente”. Pure in questo caso, l’estrema genericità dell’indicazione legislativa rende disagevole la precisa individuazione delle condotte doverose.

Il reato in esame è punito a titolo di dolo specifico (“al fine di conseguire un ingiusto profitto”).

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l’“ingiusto profitto” richiesto dalla norma in commento non deve necessariamente avere natura di ricavo patrimoniale, (ben) potendo essere integrato dal mero risparmio di costi ovvero dal perseguimento di vantaggi di altra natura ⁽¹⁴³⁾.

1.13.5 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui i reati in esame possono manifestarsi, in concreto, nella realtà societaria ⁽¹⁴⁴⁾:

La società, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti;

La società finanzia persone fisiche e/o giuridiche che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cedono, ricevono, trasportano, esportano, importano, o comunque gestiscono abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti;

La società, onde ottenere risparmi di costi ⁽¹⁴⁵⁾, “appalta” la gestione dei rifiuti a persone fisiche e/o giuridiche che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cedono, ricevono, trasportano, esportano, importano, o comunque gestiscono abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

1.14 Art. 260–bis d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ⁽¹⁴⁶⁾

1.14.2 Testo della norma

1. I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui

⁽¹⁴³⁾ Cass. pen., sez. III, 10 novembre 2005, Carretta, in *Riv. pen.*, 2006, 2.

⁽¹⁴⁴⁾ Cfr., in proposito, art. 3 della direttiva 2008/99/CE, nonché p. 2 Relazione illustrativa al d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

⁽¹⁴⁵⁾ Cass. pen., sez. III, 10 novembre 2005, Carretta, cit.

⁽¹⁴⁶⁾ Articolo inserito dall’art. 36 d. lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 (recante “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”), modificato dall’art. 3 comma 2 d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (“Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”), abrogato, con effetto immediato, dall’art. 6 comma 2 lett. d) d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (“Ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”) e ri-introdotta, da ultimo, dall’art. 6 l. 14 settembre 2011, n. 148 (“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”). Sul punto, v. anche art. 14 bis d.l. 1° luglio 2009, n. 78 (“Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni



all'articolo 188–bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188–bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.040 euro a 6.200 euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 ad euro 1.550.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.500 ad euro 93.000, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione e' imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da 2.070 euro a 12.400 euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 520 ad euro 3.600.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600 ad euro 15.500. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.500 ad euro 93.000.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata e' punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.



9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 ad euro 1.550.

9–*bis*. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo ⁽¹⁴⁷⁾.

9–*ter*. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie ⁽¹⁴⁸⁾.

1.14.3 Autore del reato

Il delitto in esame è reato comune, potendo essere commesso da "chiunque".

1.14.4 Descrizione

Istituito dalla l. n. 102 del 2009 (art. 14–*bis*) ⁽¹⁴⁹⁾, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) trova formalmente ingresso nel *corpus* normativo ex d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 solamente con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 205 del 2010 (art. 36) ⁽¹⁵⁰⁾.

Dal punto di vista sistematico, la norma "cardine" in materia deve essere individuata nell'art. 188 comma 2 d.lgs. n. 152 del 2006 ⁽¹⁵¹⁾. Affermando che "la responsabilità di [produttore iniziale, produttore e detentore] è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal [...] sistema", a patto che questi soggetti "siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi [...] di cui all'articolo 188–*bis*, comma 2, lett. a)", infatti, essa norma introduce un'evidente eccezione al principio della responsabilità "eterna" disciplinata nel precedente comma 1 ⁽¹⁵²⁾. Come è stato correttamente osservato, permettendo il SISTRI di monitorare la "vita" del rifiuto in ogni sua fase, il legislatore ha creduto di potere "alleviare" la responsabilità propria del produttore iniziale che sia iscritto al sistema di controllo della tracciabilità e abbia adempiuto agli obblighi da esso imposti.

Dal punto di vista strutturale, se l'art. 188–*bis* "disegna" l'alternatività tra l'adesione al sistema di tracciabilità c.d. "tradizionale" e l'adesione al SISTRI, il successivo art. 188–*ter* comma 1 delimita il perimetro oggettivo proprio della locuzione "soggetti obbligati" (art. 260–*bis* commi 1 e 2), prescrivendo che "[s]ono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188–*bis*, comma 2, lett. a),

⁽¹⁴⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 3 comma 2 d. lgs. n. 121 del 2011 ("Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni").

⁽¹⁴⁸⁾ Comma aggiunto dall'art. 3 comma 2 d. lgs. n. 121 del 2011 ("Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni").

⁽¹⁴⁹⁾ Di conversione del d.l. n. 78 del 2009.

⁽¹⁵⁰⁾ Precedentemente all'emanazione del prefato d.lgs. n. 205 del 2010, infatti, il citato *corpus* normativo conteneva un unico riferimento al SISTRI, là dove prevedeva, all'art. 189 comma 3–*bis* (introdotto dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4), l'istituzione del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti nei confronti delle imprese destinatarie del c.d. MUD (modello unico di dichiarazione ambientale).

⁽¹⁵¹⁾ Così come modificato dall'art. 16 d.lgs. n. 205 del 2010.

⁽¹⁵²⁾ A mente del quale "[i]l produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste".



“gli enti e le imprese produttori di rifiuti speciali pericolose – ivi compresi quelli di cui all’articolo 212, comma 8” (lett. a), “le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all’articolo 184, comma 3, lett. c), d) e g) con più di dieci dipendenti, nonché le imprese e gli enti che effettuano operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti e che producano per l’effetto di tale attività rifiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipendenti” (lett. b), “i commercianti e gli intermediari di rifiuti” (lett. c), “i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati” (lett. d) ⁽¹⁵³⁾, “le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti” (lett. e), “gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale. Nel caso di trasporto navale, l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall’armatore o noleggiatore medesimi” (lett. f), nonché, “in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto” (lett. g). A mente dell’art. 188–ter comma 4, “[s]ono [altresì] tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188–bis, comma 2, lett. a), i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania” ⁽¹⁵⁴⁾.

Da notare, per quel che qui importa, che, ai sensi dell’art. 188–ter comma 3, “il numero dei dipendenti” – individuato quale parametro “di raffronto” dall’art. 260–bis – “è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell’unità locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazione di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite”.

Dal punto di vista sanzionatorio, preme evidenziare come la rivisitazione del sistema ad opera del legislatore del 2010 sia stata imposta, in chiave negativa, dal fatto che i decreti ministeriali istitutivi del SISTRI ⁽¹⁵⁵⁾ non prevedessero alcuna specifica sanzione in merito, nonché, in chiave positiva, dal fatto che l’art. 36 della Direttiva 2008/98/CE imponesse agli Stati membri l’adozione in materia di sanzioni “efficac[i] e dissuasiv[e]”. Vero ciò, il legislatore nazionale ha enucleato sanzioni specifiche – disciplinate (appunto) dal d. lgs. n. 205 del 2010 –, destinate a trovare applicazione in relazione a condotte (anche omissive) aventi ad oggetto gli adempimenti previsti dal SISTRI.

Ciò premesso, non deve allora “stupire” il fatto che, nella determinazione in concreto delle sanzioni irrogande, il legislatore del 2010 si sia ispirato al modello (già) previsto dall’art. 258 con riferimento al MUD, al registro di carico e scarico, nonché al formulario: se corrisponde a verità, infatti, che il SISTRI parametrava dispositivi che si sostituiscono a quelli propri del “tradizionale” sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 188–bis), prendere a modello l’apparato sanzionatorio (già) previsto per esso “tradizionale” sistema di controllo appare scelta, a ben guardare, ragionevole.

⁽¹⁵³⁾ Modificando la lett. n) dell’art. 183 – preme evidenziare –, l’art. 10 d.lgs. n. 205 del 2010 ha ridefinito il concetto di gestione alla stregua “[del]la raccolta, [de]l trasporto, [de]l recupero e [del]lo smaltimento, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché [del]le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario”. Allo stato attuale della normativa in materia, quindi, si considerano “gestori di rifiuti” pure i commercianti e gli intermediari.

⁽¹⁵⁴⁾ Potranno, per converso, “aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188–bis, comma 2, lett. a), su base volontaria: a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) che non hanno più di dieci dipendenti; b) gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8; c) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi; d) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g); e) i comuni, i centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni diverse dalla regione Campania” (art. 188–ter comma 2). Va, tuttavia, osservato che, “[c]on uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può essere esteso l’obbligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188–bis, comma 2, lett. a), alle categorie di soggetti di cui al comma 2, ai produttori di rifiuti speciali pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa, nonché ai soggetti di cui al decreto previsto dall’articolo 6, comma 1–bis, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature” (art. 188–ter comma 5).

⁽¹⁵⁵⁾ Il riferimento è qui al D.M. 17 dicembre 2009, al D.M. 15 febbraio 2010, al D.M. 9 luglio 2010, al D.M. 28 settembre 2010, nonché al D.M. 22 dicembre 2010.



L'art. 260–bis prevede sanzioni vuoi amministrative ⁽¹⁵⁶⁾, vuoi penali ⁽¹⁵⁷⁾, in materia di condotte irregolari e di violazioni concernenti gli obblighi di iscrizione, di pagamento del contributo per l'iscrizione, di compilazione del registro cronologico o della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE, nonché di predisposizione del certificato di analisi del rifiuto.

Più specificamente, le ipotesi penalmente rilevanti sono limitate alle fattispecie previste dai commi 6, 7 seconda parte – che, in virtù dell'espresso richiamo all'art. 483 c.p., sanzionano le condotte serbate da coloro i quali, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico–fisiche dei rifiuti medesimi, da coloro i quali inseriscano un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, nonché da coloro i quali facciano uso di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti pericolosi – e 8 – che, richiamando il combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p., punisce il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata ⁽¹⁵⁸⁾ –.

I richiami normativi agli artt. 483 e 477–482 c.p. – cui *supra* si è fatto cenno – sono qui espressamente effettuati *quoad poenam* (“si applica la pena di cui [...]”; “è punito con la pena [...]”) ⁽¹⁵⁹⁾.

La sanzione penale non troverà, tuttavia, applicazione, quanto alle violazioni di cui al comma 7, “[s]e le condotte [ivi previste] non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti” (art. 260–bis comma 9) ⁽¹⁶⁰⁾.

1.14.5 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui i reati in esame possono manifestarsi, in concreto, nella realtà societaria:

La società, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del SISTRI, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico–fisiche dei rifiuti medesimi;

La società inserisce un certificato falso nell'ambito dei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;

La società, nel trasportare rifiuti pericolosi, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico–fisiche dei rifiuti trasportati;

La società, nel trasportare rifiuti, fa uso di una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata.

1.15 Art. 279 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152

1.15.2 Testo della norma

1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista

⁽¹⁵⁶⁾ Cfr. commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 prima parte e 9.

⁽¹⁵⁷⁾ Cfr. commi 6, 7 seconda parte e 8, richiamati dal nuovo art. 25–undecies d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

⁽¹⁵⁸⁾ In quest'ultima ipotesi, la pena è aumentata fino a un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

⁽¹⁵⁹⁾ In merito, seppur con riguardo all'art. 258, v., per tutti, RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, Padova, 2009, 342. *Contra* AMENDOLA, *Gestione dei rifiuti e normativa penale*, Milano, 2003, 422 e ss.

⁽¹⁶⁰⁾ In questo caso, troverà applicazione unicamente la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 1.550.



dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente ⁽¹⁶¹⁾.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione ⁽¹⁶²⁾.

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6 ⁽¹⁶³⁾, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro.

4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6 ⁽¹⁶⁴⁾, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a 1.032 euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a 1.032 euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.493 euro a 154.937 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

1.15.3 Autore del reato

Le contravvenzioni in esame configurano reati comuni, che possono essere commessi da "chiunque".

Nell'ipotesi del comma 2, in particolare, soggetto attivo del reato è "chiunque eserciti un impianto o un'attività produttivi di emissione in atmosfera", non solo (dunque) il "titolare" dell'impianto.

1.15.4 Descrizione

L'art. 279 riproduce, sostanzialmente, la disciplina penale propria degli artt. 24 e 25 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 ⁽¹⁶⁵⁾. Detti articoli, come noto, erano stati censurati dalla Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 234 del 19 giugno 1997, ne aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prevedevano, congiuntamente, la pena dell'arresto e dell'ammenda, in luogo della pena alternativa – arresto o ammenda – prevista dalla legge delega.

A differenza del previgente d.P.R. n. 203 del 1988, l'attuale d. lgs. n. 152 del 2006 non riproduce "due elenchi distinti di sanzioni" ⁽¹⁶⁶⁾, l'uno dedicato agli "impianti nuovi" (arg. ex art. 24 d.P.R. n. 203 del 1988), l'altro dedicato agli "impianti esistenti" (arg. ex art. 25 d.P.R. n. 203 del 1988). Ciò in quanto il "nuovo" art. 281 comma

⁽¹⁶¹⁾ Comma così sostituito dall'art. 3 d. lgs. 29 giugno 2010, n. 128 (recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69").

⁽¹⁶²⁾ Comma così sostituito dall'art. 3 d. lgs. n. 128 del 2010 (recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69").

⁽¹⁶³⁾ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 128 del 2010 (recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69").

⁽¹⁶⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 128 del 2010 (recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69").

⁽¹⁶⁵⁾ "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183".

⁽¹⁶⁶⁾ LASTRAIOLI, Sub art. 279, in AA.VV., *Codice dell'ambiente. Commento al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, aggiornato alla Legge 6 giugno 2008, n. 101*, Milano, 2008, 2355.



1 ha stabilito che, in relazione agli impianti già autorizzati ex d.P.R. n. 203 del 1988, sussista l'obbligo di presentare istanza (arg. ex art. 269) in assenza della quale si verifica la decadenza della precedente autorizzazione. Da quanto precede discende, per quel che qui importa, che l'esercizio di impianto esistente in assenza della prescritta autorizzazione è sanzionato alla medesima stregua dell'esercizio di nuovo impianto non autorizzato.

Scompare dall'attuale testo dell'art. 279 anche la sanzione inerente alla mancata realizzazione del "progetto di adeguamento delle emissioni nei tempi e nei modi indicati nella domanda di autorizzazione" di cui al previgente art. 25 comma 2 d.P.R. n. 203 del 1988, avendo il legislatore previsto, all'art. 271 comma 1, che agli impianti anteriori al 1988 si applichino i valori limite di emissione di cui all'Allegato I alla parte quinta del decreto.

Il comma 1⁽¹⁶⁷⁾, se, da un lato, riproduce i contenuti propri degli artt. 24 comma 1 e 25 commi 1 e 6 d.P.R. n. 203 del 1988 (esercizio di un impianto in assenza della prescritta autorizzazione), dall'altro lato, introduce due (nuove) ipotesi di reato aventi ad oggetto l'esercizio di un impianto o di un'attività con autorizzazione "scaduta", "decaduta", "sospesa" o "revocata".

Il reato *de quo* è reato formale di pericolo, avente natura permanente⁽¹⁶⁸⁾. Dalla natura permanente dell'illecito in esame discende anche la legittimità del provvedimento di sequestro dell'impianto non autorizzato, adottabile pure laddove esso impianto non sia funzionante: l'art. 279 comma 1, infatti, sanziona anche chi "inizia a installare un impianto"⁽¹⁶⁹⁾.

Il comma 2⁽¹⁷⁰⁾ ricalca, ampliandoli, i contenuti propri degli artt. 24 comma 5 e 25 commi 2 e 3 d.P.R. n. 203 del 1988, sanzionando vuoi la violazione dei valori limite di emissione, vuoi il mancato rispetto delle prescrizioni.

Accanto a valori limite e prescrizioni "stabiliti direttamente dalla normativa statale e regionale" (gli unici che l'art. 24 comma 5 d.P.R. n. 203 del 1988 considerava) devono oggi essere passati in rassegna pure i valori limite e le prescrizioni stabiliti: a) dall'autorizzazione (arg. ex artt. 269 comma 4 lett. b) e 271 comma 9); b) dall'Allegato I alla parte quinta del decreto; c) dai piani e dai programmi previsti dall'art. 8 d. lgs. 4 agosto 1999, n. 351 e dall'art. 3 d. lgs. 21 maggio 2004, n. 183 (arg. ex art. 271 comma 4); d) dalla normativa di cui al prefato art. 271, che richiama (quell)le disposizioni – regionali o provinciali, passate in rassegna dal comma 3 del medesimo articolo – che possono stabilire valori di emissione compresi tra i valori minimi e massimi fissati dal citato Allegato I.

Il comma 3⁽¹⁷¹⁾ penalizza, da un lato, la mancata comunicazione preventiva all'autorità competente della messa in esercizio dell'impianto – detta comunicazione preventiva è prescritta, per gli impianti in generale, dall'art. 269 comma 5. Quanto gli impianti non sottoposti ad autorizzazione ex art. 269 comma 14, essa comunicazione dovrà essere effettuata unicamente laddove prescritta dall'autorità competente –, dall'altro lato, la mancata comunicazione della messa in esercizio di un impianto ovvero dell'avvio di un'attività le cui emissioni, ex art. 272 comma 1, siano scarsamente rilevanti.

L'attuale formulazione della disposizione in commento – che appare più ampia rispetto a quella propria dell'art. 24 comma 2 d.P.R. n. 203 del 1988 – ricomprende in sé tutte le fattispecie di comunicazione di cui al Titolo I del decreto.

Pure in questo caso, il reato ha natura permanente, protrandosi essa permanenza fino a che il responsabile dell'impianto o dell'attività non effettui, anche oltre il termine di legge, la comunicazione di messa in esercizio⁽¹⁷²⁾.

In ossequio a quanto già stabilito dall'art. 24 d.P.R. n. 203 del 1988, il comma 4⁽¹⁷³⁾ sanziona la mancata comunicazione all'autorità competente, entro la data indicata nell'autorizzazione, dei dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a dieci giorni, decorrenti, ex art. 269 comma 5, dalla messa a regime.

Anche il reato *de quo* ha natura permanente.

⁽¹⁶⁷⁾ Non richiamato dal nuovo art. 25–*undecies* d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

⁽¹⁶⁸⁾ Cass. pen., sez. III, 21 dicembre 1994, n. 12710, in *Cass. pen.*, 1995, 3509.

⁽¹⁶⁹⁾ In questi termini, GRILLO–BRUNETI–ROCCA, *Aria, elettrosmog, rumore. L'interpretazione giurisprudenziale*, Piacenza, 2003, 266.

⁽¹⁷⁰⁾ Non richiamato dal nuovo art. 25–*undecies* d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽¹⁷¹⁾ Non richiamato dal nuovo art. 25–*undecies* d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽¹⁷²⁾ Cass. pen., sez. III, 4 maggio 2006, n. 15521, in *www.iuritalia.com*.

⁽¹⁷³⁾ Non richiamato dal nuovo art. 25–*undecies* d. lgs. n. 231 del 2001.



Il comma 5 ⁽¹⁷⁴⁾ – che riproduce le norme di cui agli artt. 24 comma 6 e 25 comma 4 d.P.R. n. 203 del 1988 – penalizza il superamento dei valori limite di emissione (di cui al precedente comma 2) che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

La fattispecie in esame, in altre parole, passa in rassegna un'aggravante ad effetto speciale ⁽¹⁷⁵⁾ avente ad oggetto ipotesi di maggiore pericolosità delle emissioni inquinanti.

Il reato in esame è reato di danno e non di pericolo, posto che il superamento dei valori limite di qualità dell'aria compromette *ex se* l'integrità del bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice ⁽¹⁷⁶⁾.

Il comma 6 ⁽¹⁷⁷⁾, nel riprodurre il previgente art. 25 comma 7 d.P.R. n. 203 del 1988, sanziona colui il quale, nell'esercizio di un impianto autorizzato in via provvisoria ovvero in termini taciti *ex d.P.R. n. 203 del 1988* citato, non adotta tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, delle emissioni.

Anche in questo caso, a venire in emergenza è un reato di danno e non di pericolo, posto che ad essere incriminato è "il peggioramento effettivo delle emissioni" ⁽¹⁷⁸⁾.

A chiusura del cerchio si pone, infine, il comma 7 ⁽¹⁷⁹⁾, che – riproducendo pedissequamente la sanzione di cui all'art. 4 comma 6 l. 4 novembre 1997, n. 413 ⁽¹⁸⁰⁾ – prevede un'apposita sanzione amministrativa per la violazione delle prescrizioni contenute negli artt. 276 – in tema di emissioni di Cov derivanti dal deposito e dalla distribuzione di benzina – e 277 – in tema di recupero di Cov durante il rifornimento degli autoveicoli –.

Tutti i reati in esame hanno natura contravvenzionale, potendo essere puniti indifferentemente a titolo di dolo o colpa.

1.15.5 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui i reati in esame possono manifestarsi, in concreto, nella realtà societaria:

Esercitando uno stabilimento, la società viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, determinando il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;

Esercitando uno stabilimento, la società viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, determinando il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;

Esercitando uno stabilimento, la società viola i valori limite di emissione stabiliti dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del decreto, determinando il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;

Esercitando uno stabilimento, la società viola le prescrizioni stabilite dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del decreto, determinando il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;

Esercitando uno stabilimento, la società viola i valori limite di emissione ovvero le prescrizioni stabiliti dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271, determinando il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;

⁽¹⁷⁴⁾ Richiamato dal nuovo art. 25–undecies d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽¹⁷⁵⁾ BERTOLINI, VOCE *Inquinamenti atmosferici e di acque*, in *Enc. giur.*, IX, Roma, 2008, 75.

⁽¹⁷⁶⁾ LASTRAIOLI, Sub art. 279, cit, 2361.

⁽¹⁷⁷⁾ Non richiamato dal nuovo art. 25–undecies d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽¹⁷⁸⁾ Così, ancora una volta, LASTRAIOLI, Sub art. 279, cit, 2361.

⁽¹⁷⁹⁾ Non richiamato dal nuovo art. 25–undecies d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽¹⁸⁰⁾ "Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene".



Esercitando uno stabilimento, la società viola le prescrizioni imposte dall'autorità competente, determinando il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

1.16 Art. 1 l. 7 febbraio 1992, n. 150 ⁽¹⁸¹⁾ ⁽¹⁸²⁾(fattispecie non applicabile alla società)

1.16.2 Testo della norma

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'Allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e al Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997, e successive attuazioni e modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e al Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997, e successive attuazioni e modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 30.000 a euro 300.000. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due mesi.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro 6.000 a euro 30.000. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

1.16.3 Autore del reato

La contravvenzione in esame è reato comune, potendo essere commessa da "chiunque".

⁽¹⁸¹⁾ Articolo sostituito dall'art. 1 d.l. 12 gennaio 1993, n. 2 (recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione"), conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59 e modificato dall'art. 1 d. lgs. 18 maggio 2001, n. 275 ("Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526"). ⁽¹⁸²⁾

⁽¹⁸²⁾ così come modificato dall'art. 2 legge 22 maggio 2015, n. 68.



1.16.4 Descrizione

Nell'accordare tutela agli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'Allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97, il comma 1 ⁽¹⁸³⁾ punisce chiunque, (appunto) in violazione di quanto previsto dal prefato Regolamento: a) importa, esporta o riesporta esemplari in assenza delle prescritte certificazioni o licenze ovvero sulla base di certificazioni o licenze non valide ex art. 11 comma 2a Regolamento citato; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari medesimi; c) utilizza i predetti esemplari con modalità difformi da quelle previste dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza le prescritte certificazioni o licenze; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con ⁽¹⁸⁴⁾ le prescrizioni stabilite dall'art. 7 par. 1 lett. b) del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97 ⁽¹⁸⁵⁾ detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. ⁽¹⁸⁶⁾

Sul piano lessicale, preme evidenziare come per "esemplare" debba qui intendersi "qualsiasi animale vivo o morto o qualsiasi parte di esso" ⁽¹⁸⁴⁾.

Come posto in luce dalla Corte di cassazione, affinché trovino applicazione le sanzioni previste dall'art. 1 in commento "è sufficiente la [mera] detenzione di esemplare di specie in via di estinzione senza necessità di accertare se la detenzione sia indicata dal Regolamento (CEE) citato come finalizzata a scopi commerciali ovvero a qualsiasi titolo e senza che assuma rilievo l'avvenuta abrogazione del Regolamento (CEE) [n.] 3626/82 ad opera del Regolamento (CEE) [n.] 338/97, il quale [ultimo], lungi dal comportare l'esclusione dalla tutela di alcune specie in via di estinzione, ne ha al contrario esteso la protezione" ⁽¹⁸⁵⁾.

A ciò aggiungasi che, "avendo le deroghe previste dalla convenzione di Washington e dalla normativa comunitaria un'efficacia limitata ed eccezionale, anche gli esemplari lavorati o acquisiti antecedentemente all'entrata in vigore della convenzione [medesima] devono essere certificati dall'autorità competente" ⁽¹⁸⁶⁾.

Se il successivo comma 2 ⁽¹⁸⁷⁾ prevede aumenti di pena "in caso di recidiva" – prevedendo altresì che, laddove il reato sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza –, il comma 3 ⁽¹⁸⁸⁾ punisce, con sanzione amministrativa pecuniaria, l'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici – derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1 – in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, tra gli oggetti ad uso personale e domestico menzionati dalla norma in esame (comma 3), devono ricomprendersi unicamente i prodotti derivati provenienti dagli esemplari protetti. Su queste basi, la Corte di cassazione ha escluso che la deroga *de qua* potesse trovare applicazione in un caso "in cui si era effettuata l'importazione di esemplari morti di uccelli di specie protetta" ⁽¹⁸⁹⁾.

La rigorosa interpretazione della disposizione in commento ha condotto i giudici di legittimità (fin'anco) ad ammettere il sequestro penale avente ad oggetto zanne di elefante modellate in forma di statua. Nell'ottica della Corte di cassazione, infatti, non sembra revocabile in dubbio che "la deroga all'applicazione della sanzione penale de[bb]a essere applicata esclusivamente in casi eccezionali" ⁽¹⁹⁰⁾.

1.16.5 Esemplicazioni

La Fattispecie non si ritiene ragionevolmente applicabile alla società

⁽¹⁸³⁾ Richiamato dal nuovo art. 25–undecies d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

⁽¹⁸⁴⁾ Cass. pen., sez. III, 10 dicembre 1993, n. 2034, in *Riv. pen.*, 1994, 1004. A tale proposito, v. *infra*, 40 e nota n. 171.

⁽¹⁸⁵⁾ Cass. pen., sez. III, 3 novembre 1999, n. 12478, in *Riv. pen.*, 2000, 365.

⁽¹⁸⁶⁾ Cass. pen., sez. III, 3 dicembre 2003, n. 46296, in *Rivistambiente*, 2004, 840.

⁽¹⁸⁷⁾ Richiamato dal nuovo art. 25–undecies d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽¹⁸⁸⁾ Non richiamato dal nuovo art. 25–undecies d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽¹⁸⁹⁾ Cass. pen., sez. III, 10 dicembre 1993, n. 2034, cit.

⁽¹⁹⁰⁾ Cass. pen., sez. III, 10 giugno 1997, n. 5512, in *Riv. pen.*, 1997, 705.



1.17 Art. 2 l. 7 febbraio 1992, n. 150 ⁽¹⁹¹⁾⁽¹⁹²⁾ (fattispecie non applicabile alla società)

1.17.2 Testo della norma

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei mesi a 18 mesi e dell'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 15.000. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 15.000.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, e' il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

⁽¹⁹¹⁾ Articolo sostituito dall'art. 2 d.l. 12 gennaio 1993, n. 2 (recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione"), conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59 e modificato dall'art. 2 d. lgs. 18 maggio 2001, n. 275 ("Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526"). [L. 13 MAR 1993](#)

⁽¹⁹²⁾ Così come modificato dall'art. 2 legge 22 maggio 2015, n. 68.



1.17.3 Autore del reato

La contravvenzione in esame è reato comune, potendo essere commessa da “chiunque”.

1.17.4 Descrizione

Nel disciplinare i reati aventi ad oggetto l'applicazione in Italia della convenzione internazionale sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione – firmata a Washington il 3 marzo 1973 –, la l. n. 150 del 1992 contempla altresì la normativa inerente la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi o rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica ⁽¹⁹³⁾.

Nell'accordare tutela agli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento (CE) n. 338/97, il comma 1 ⁽¹⁹⁴⁾, in particolare, punisce chiunque, (appunto) in violazione di quanto previsto dal prefato Regolamento: a) importa, esporta o riesporta esemplari in assenza delle prescritte certificazioni o licenze ovvero sulla base di certificazioni o licenze non valide ex art. 11 comma 2a Regolamento citato; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari medesimi; c) utilizza i predetti esemplari con modalità difformi da quelle previste dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza le prescritte certificazioni o licenze; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite dall'art. 7 par. 1 lett. b) del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97 ⁽¹⁹⁵⁾ detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento citato ⁽¹⁹⁶⁾.

Sul piano lessicale, preme evidenziare come per “esemplare” debba qui intendersi “qualsiasi animale vivo o morto o qualsiasi parte di esso” ⁽¹⁹⁵⁾.

Come posto in luce dalla Corte di cassazione, affinché trovino applicazione le sanzioni previste dall'art. 1 in commento “è sufficiente la [mera] detenzione di esemplare di specie in via di estinzione senza necessità di accertare se la detenzione sia indicata dal Regolamento (CEE) citato come finalizzata a scopi commerciali ovvero a qualsiasi titolo e senza che assuma rilievo l'avvenuta abrogazione del Regolamento (CEE) [n.] 3626/82 ad opera del Regolamento (CEE) [n.] 338/97, il quale [ultimo], lungi dal comportare l'esclusione dalla tutela di alcune specie in via di estinzione, ne ha al contrario esteso la protezione” ⁽¹⁹⁶⁾.

A ciò aggiungasi che, “avendo le deroghe previste dalla convenzione di Washington e dalla normativa comunitaria un'efficacia limitata ed eccezionale, anche gli esemplari lavorati o acquisiti antecedentemente all'entrata in vigore della convenzione [medesima] devono essere certificati dall'autorità competente” ⁽¹⁹⁷⁾.

Se il successivo comma 2 ⁽¹⁹⁸⁾ prevede aumenti di pena “in caso di recidiva” – prevedendo altresì che, laddove il reato sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza –, il comma 3 ⁽¹⁹⁹⁾ punisce, con sanzione amministrativa pecuniaria, l'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici – derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1 – in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, tra gli oggetti ad uso personale e domestico menzionati dalla norma in esame (comma 3), devono ricomprendersi unicamente i prodotti derivati provenienti dagli esemplari

⁽¹⁹³⁾ In materia, si v. anche il d.m. 22 febbraio 2001 (“Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali”), nonché il d.m. 8 luglio 2005 (“Regolamento concernente i controlli sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES) da adottare ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150”). ⁽¹⁹⁴⁾

⁽¹⁹⁴⁾ Richiamato dal nuovo art. 25–undecies d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

⁽¹⁹⁵⁾ Cass. pen., sez. III, 10 dicembre 1993, n. 2034, in *Riv. pen.*, 1994, 1004. A tale proposito, v. *infra*, 43 e nota n. 181. ⁽¹⁹⁶⁾

⁽¹⁹⁶⁾ Cass. pen., sez. III, 3 novembre 1999, n. 12478, in *Riv. pen.*, 2000, 365. ⁽¹⁹⁷⁾

⁽¹⁹⁷⁾ Cass. pen., sez. III, 3 dicembre 2003, n. 46296, in *Rivistambiente*, 2004, 840. ⁽¹⁹⁸⁾

⁽¹⁹⁸⁾ Richiamato dal nuovo art. 25–undecies d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽¹⁹⁹⁾ Non richiamato dal nuovo art. 25–undecies d. lgs. n. 231 del 2001.



protetti. Su queste basi, la Corte di cassazione ha escluso che la deroga *de qua* potesse trovare applicazione in un caso “in cui si era effettuata l’importazione di esemplari morti di uccelli di specie protetta” ⁽²⁰⁰⁾.

La rigorosa interpretazione della disposizione in commento ha condotto i giudici di legittimità (fin’anco) ad ammettere il sequestro penale avente ad oggetto zanne di elefante modellate in forma di statua. Nell’ottica della Corte di cassazione, infatti, non sembra revocabile in dubbio che “la deroga all’applicazione della sanzione penale de[*bba*] essere applicata esclusivamente in casi eccezionali” ⁽²⁰¹⁾.

A chiusura del cerchio si pongono, da un lato, il comma 4 ⁽²⁰²⁾ – a mente del quale, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione di cui all’art. 4 par. 4 Regolamento (CE) n. 338/97 ovvero omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità (art. 6 par. 3 citato Regolamento) è punito con sanzione amministrativa pecuniaria – e il comma 5 ⁽²⁰³⁾ – il quale ultimo chiarisce che l’autorità amministrativa deputata a ricevere il rapporto previsto dall’art. 17 comma 1 l. 24 novembre 1981, n. 689 è rappresentata dal servizio CITES del corpo forestale dello Stato –.

1.17.5 Esemplicazioni

La Fattispecie non si ritiene ragionevolmente applicabile alla società.

1.18 Art. 6 l. 7 febbraio 1992, n. 150 ⁽²⁰⁴⁾ ⁽²⁰⁵⁾ (la fattispecie non si applica alla società)

1.18.2 Testo della norma

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell’individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l’elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l’ausilio di associazioni aventi il fine della protezione della specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’art. 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell’elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla Prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d’intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell’incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da euro 15.000 a euro 300.000.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 60.000.


6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, aree protette, parchi nazionali, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalla

⁽²⁰⁰⁾ Cass. pen., sez. III, 10 dicembre 1993, n. 2034, cit.

⁽²⁰¹⁾ Cass. pen., sez. III, 10 giugno 1997, n. 5512, in *Riv. pen.*, 1997, 705.

⁽²⁰²⁾ Non richiamato dal nuovo art. 25–*undecies* d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽²⁰³⁾ Non richiamato dal nuovo art. 25–*undecies* d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽²⁰⁴⁾ Articolo sostituito dall’art. 5 d.l. 12 gennaio 1993, n. 2 (recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione”), conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59. 

⁽²⁰⁵⁾ Così come modificato dalla legge 22 maggio 2015, n. 68.



commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, sulla base di criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'art. 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

1.18.3 Autore del reato

La contravvenzione in esame è reato comune, potendo essere commessa da “chiunque”.

1.18.4 Descrizione

Nel disciplinare i reati aventi ad oggetto l'applicazione in Italia della convenzione internazionale sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione – firmata a Washington il 3 marzo 1973 –, la l. n. 150 del 1992 contempla altresì la normativa inerente la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi o rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica ⁽²⁰⁶⁾.

In quest'ottica, se il comma 1 ⁽²⁰⁷⁾ della disposizione in commento vieta la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, il successivo comma 4 ⁽²⁰⁸⁾ punisce con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 15.000.000 a lire 200.000.000 coloro i quali contravvengano alla prescrizione in parola.

Il comma 5 ⁽²⁰⁹⁾, per parte sua, sanziona in via amministrativa coloro i quali, detenendo, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2, esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività, abbiano omesso di farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del prefato decreto.

1.18.5 Esempificazioni

La Fattispecie non si ritiene ragionevolmente applicabile alla società

1.19 Art. 6 l. 7 febbraio 1992, n. 150 ⁽²¹⁰⁾ (fattispecie non applicabile alla società)

1.19.2 Testo della norma

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione della specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla Prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in

⁽²⁰⁶⁾ In materia, si v. anche il d.m. 22 febbraio 2001 (“Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali”), nonché il d.m. 8 luglio 2005 (“Regolamento concernente i controlli sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES) da adottare ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150”).

⁽²⁰⁷⁾ Non richiamato dal nuovo art. 25–*undecies* d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

⁽²⁰⁸⁾ Richiamato dal nuovo art. 25–*undecies* d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽²⁰⁹⁾ Non richiamato dal nuovo art. 25–*undecies* d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽²¹⁰⁾ Articolo sostituito dall'art. 5 d.l. 12 gennaio 1993, n. 2 (recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione”), conv. in l. 13 marzo 1993, n. 59.



vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 15.000.000 a lire 200.000.000.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000.000 a lire 60.000.000.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, aree protette, parchi nazionali, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, sulla base di criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'art. 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

1.19.3 Autore del reato

La contravvenzione in esame è reato comune, potendo essere commessa da "chiunque".

1.19.4 Descrizione

Nel disciplinare i reati aventi ad oggetto l'applicazione in Italia della convenzione internazionale sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione – firmata a Washington il 3 marzo 1973 –, la l. n. 150 del 1992 contempla altresì la normativa inerente la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi o rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica ⁽²¹¹⁾.

In quest'ottica, se il comma 1 ⁽²¹²⁾ della disposizione in commento vieta la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, il successivo comma 4 ⁽²¹³⁾ punisce con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 15.000.000 a lire 200.000.000 coloro i quali contravvengano alla prescrizione in parola.

Il comma 5 ⁽²¹⁴⁾, per parte sua, sanziona in via amministrativa coloro i quali, detenendo, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2, esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività, abbiano omesso di farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del prefato decreto.

1.19.5 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui i reati in esame possono manifestarsi, in concreto, nella realtà societaria:

La società detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica;

⁽²¹¹⁾ In materia, si v. anche il d.m. 22 febbraio 2001 ("Istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali"), nonché il d.m. 8 luglio 2005 ("Regolamento concernente i controlli sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES) da adottare ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150").

⁽²¹²⁾ Non richiamato dal nuovo art. 25–*undecies* d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

⁽²¹³⁾ Richiamato dal nuovo art. 25–*undecies* d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽²¹⁴⁾ Non richiamato dal nuovo art. 25–*undecies* d. lgs. n. 231 del 2001.



La società finanzia persone fisiche e/o giuridiche che detengono esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

1.20 Art. 3 l. 28 dicembre 1993, n. 549 ⁽²¹⁵⁾

1.20.2 Testo della norma

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (1)

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'[articolo 10](#), con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

1.20.3 Autore del reato

Le contravvenzioni in esame, nonostante l'utilizzo da parte del legislatore del pronome indefinito "chiunque", sembrano essere reato proprio, potendo essere commesse unicamente da coloro i quali rivestano le (particolari) qualifiche soggettive (di volta in volta) richiamate dalle disposizioni *de quibus* (ad es., pubblico ufficiale che autorizzi impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A successivamente alla data del 25 giugno 1997 [comma 2]).

⁽²¹⁵⁾ Articolo sostituito dall'[art. 2 l. 16 giugno 1997, n. 179](#) (recante "Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico").



1.20.4 Descrizione

L'art. 3 comma 6 l. n. 549 del 1993 ⁽²¹⁶⁾ prevede una contravvenzione destinata a trovare applicazione in danno di chiunque violi le disposizioni di cui al medesimo articolo (commi 1–3).

Criticata dalla letteratura – “a causa della sua vaghezza ed indeterminatezza” ⁽²¹⁷⁾ –, la (formulazione letterale della) norma in commento rende effettivamente disagiata tanto la ricostruzione del precetto ⁽²¹⁸⁾, quanto l'individuazione della sanzione.

Se il comma 1 ⁽²¹⁹⁾, infatti, si limita genericamente a stabilire che “la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A [...] sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94”, il successivo comma 2 ⁽²²⁰⁾ rinvia (a sua volta) al prefato Regolamento onde enucleare le deroghe alle prescrizioni che esso stesso impone.

Da quanto precede discende, per quel che qui importa, che l'integrale disciplina della materia è demandata al Regolamento (CE) n. 3093/94, che, in quest'ottica, “concorre a determinare l'area di tipicità dell'illecito” ⁽²²¹⁾.

Ciò premesso, preme evidenziare come, a mente del comma 1, sembri emergere che sono anzitutto punite le condotte di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A in violazione del Regolamento (CE) n. 3093/94. La fattispecie incriminatrice in esame, se, per un verso, configura una norma a più fattispecie, per l'altro verso, risulta integrata da una norma extrapenale di matrice comunitaria – appunto il Regolamento (CE) n. 3093/94 –, abrogata ad opera del Regolamento (CE) 2037/2000 (“Sulle sostanze che riducono lo strato di ozono”). A ciò aggiungasi come, nonostante l'intervenuta abrogazione del prefato Regolamento (CE) n. 3093/94, il legislatore italiano non abbia apportato alcuna modifica all'art. 3 in commento. Ciò benché il “nuovo” Regolamento (CE) 2037/2000 si appalesi (sovente) dissimile rispetto al proprio predecessore.

Vero ciò, si tratta allora di comprendere se l'espresso rinvio al Regolamento (CE) n. 3093/94 possa (oggi) essere inteso come effettuato al “nuovo” Regolamento (CE) 2037/2000 e se dunque la disposizione sanzionatoria in esame sia (ancora) applicabile.

In quest'ottica, è stato osservato in dottrina come la formulazione letterale dell'art. 3 comma 1 “farebbe propendere per un rinvio rigido, non essendovi nella disposizione richiamante alcuna menzione all'adeguamento alle modifiche della norma richiamata” ⁽²²²⁾. Ovviamente, laddove si optasse per siffatta soluzione, si dovrebbe correlativamente affermare l'inoperatività (attuale) della sanzione di cui all'art. 3 comma 6.

Il citato art. 3 comma 6 punisce altresì chiunque, in violazione del disposto di cui al comma 2, autorizzi nuovi impianti che utilizzino sostanze lesive dell'ozono. Su queste basi, può dunque affermarsi che sarà assoggettato a pena ex art. 3 comma 6 anche colui il quale, successivamente alla data del 25 giugno 1997 ⁽²²³⁾, autorizzi l'esercizio di impianti che utilizzino sostanze lesive dello strato di ozono.

L'ultimo illecito che pare venire qui in emergenza sembra essere quello derivante dalla lettura del disposto di cui al comma 3 ⁽²²⁴⁾, consistente nella violazione del divieto di utilizzo delle sostanze lesive dell'ozono oltre le date individuate con decreto emanato dal ministro dell'ambiente. L'art. 3 comma 3, infatti, se, da un lato, prevede che, con decreto del ministro dell'ambiente, di concerto con i ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, siano stabiliti tanto la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della legge, quanto i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, dall'altro lato, stabilisce che, con le medesime modalità, siano altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B. L'ultima parte della prefata norma, in ogni caso, statuisce espressamente

⁽²¹⁶⁾ Richiamato dal nuovo art. 25–*undecies* d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

⁽²¹⁷⁾ Così, per tutti, PALMA, Sub. art. 3 co. 6 L. 28 DICEMBRE 1993, N. 549, in *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, a cura di F. Giunta, Padova, 2007, 785.

⁽²¹⁸⁾ PALMA, Sub. art. 3 co. 6, cit., 788.

⁽²¹⁹⁾ Non richiamato dal nuovo art. 25–*undecies* d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽²²⁰⁾ Non richiamato dal nuovo art. 25–*undecies* d. lgs. n. 231 del 2001.

⁽²²¹⁾ PALMA, Sub. art. 3 co. 6, cit., 788.

⁽²²²⁾ Cfr., ancora una volta, PALMA, Sub. art. 3 co. 6, cit., 788.

⁽²²³⁾ Data di entrata in vigore della l. n. 179 del 1997, modificatrice della previgente l. n. 549 del 1993.

⁽²²⁴⁾ Non richiamato dal nuovo art. 25–*undecies* d. lgs. n. 231 del 2001.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

che "la produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B cessano il 31 dicembre 2008".

(Proprio) in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 3, il ministero dell'ambiente ha varato, in data 3 ottobre 2001, il d.m. avente ad oggetto il "[r]ecupero, riciclo, rigenerazione e distribuzione degli halon", mercé il quale ha stabilito le date di dismissione delle sostanze lesive per l'ozono. Vero ciò, se l'uso di halon risulta vietato a fare data dell'entrata in vigore del d.m. citato, quello di clorofluorocarburi è inibito a fare data dal 31 dicembre 2001 ⁽²²⁵⁾.

Ne discende, per qual che qui importa, che, ex art. 3 comma 6, sarà punito pure chi, successivamente alle date suindicate, utilizza impianti che impieghino sostanze lesive per l'ozono.

Il reato in esame ha natura contravvenzionale, potendo essere punito indifferentemente a titolo di dolo o colpa.

1.20.5 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui i reati in esame possono manifestarsi, in concreto, nella realtà societaria:

La società produce, consuma, importa, esporta, detiene e commercializza sostanze lesive di cui alla tabella A della l. n. 549 del 1993, in violazione del Regolamento (CE) n. 3093/94 (ora Regolamento (CE) 2037/2000);

La società finanzia persone fisiche e/o giuridiche che producono, consumano, importano, esportano, detengono e commercializzano sostanze lesive di cui alla tabella A della l. n. 549 del 1993, in violazione del Regolamento (CE) n. 3093/94 (ora Regolamento (CE) 2037/2000);

La società offre o promette denaro o altre utilità al pubblico ufficiale che, in violazione del disposto di cui all'art. 3 comma 2 l. n. 549 del 1993, autorizza nuovi impianti che utilizzino sostanze lesive dello strato di ozono successivamente alla data del 25 giugno 1997;

La società, successivamente alla data del 3 ottobre 2001, utilizza impianti che impiegano halon;

La società, successivamente alla data del 31 dicembre 2001, utilizza impianti che impiegano clorofluorocarburi;

La società finanzia persone fisiche e/o giuridiche che, successivamente alla data del 3 ottobre 2001, utilizzano impianti che impiegano halon;

La società finanzia persone fisiche e/o giuridiche che, successivamente alla data del 31 dicembre 2001, utilizzano impianti che impiegano clorofluorocarburi.

1.21 Art. 8 d. lgs. 6 novembre 2007, n. 202 (fattispecie non applicabile alla società)

1.21.2 Testo della norma

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due

⁽²²⁵⁾ Così, il prefato d.m. 3 ottobre 2001.



anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

1.21.3 Autore del reato

La contravvenzione in esame è reato proprio, potendo essere commessa dal comandante della nave, dai membri dell'equipaggio, nonché dal proprietario e dall'armatore della stessa, laddove i medesimi abbiano agito in concorso con i primi.

“Secondo i criteri generali sul concorso di persone nel reato, non può tuttavia escludersi la responsabilità di soggetti diversi che abbiano materialmente contribuito alla causazione del fatto”⁽²²⁶⁾.

1.21.4 Descrizione

Emanato al fine di integrare – ed in parte abrogare – le disposizioni di cui alla l. 31 dicembre 1982, n. 979⁽²²⁷⁾, il d. lgs. n. 202 del 1997⁽²²⁸⁾ persegue lo scopo di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi (art. 1).

In quest'ottica, esso decreto vieta espressamente lo scarico delle sostanze inquinanti passate in rassegna dall'art. 2 comma 1 lett. b)⁽²²⁹⁾ nelle aree individuate dal successivo art. 3 comma 1, ovvero: “a) nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; b) nelle acque territoriali; c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; e) in alto mare⁽²³⁰⁾.”

Alle sanzioni penali (già) previste dalla menzionata l. n. 979 del 1982⁽²³¹⁾ il decreto in esame ha aggiunto quella prevista (appunto) dall'art. 8, che, nel sanzionare l'“[i]nquinamento doloso”, penalizza la condotta di colui/coloro il quale/i quali – comandante della nave, membri dell'equipaggio, ovvero proprietario ed armatore della stessa, nel caso in cui questi ultimi abbiano agito in concorso con i primi – dolosamente versi/versino in mare le sostanze inquinanti di cui all'art. 2 comma 1 lett. b), ovvero ne causino lo sversamento.

Se il comma 2 prevede aumenti di pena allorché la violazione del comma 1 causi danni permanenti o di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, il successivo comma 3 specifica che “[i]l danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.

Lo smaltimento di acque di sentina delle navi, rientranti tra i rifiuti pericolosi, ogni qual volta le operazioni siano effettuate in area portuale nazionale, configura, secondo la Corte di cassazione, il reato previsto e punito dall'art. 51 comma 1 lett. b) d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 256 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152), “non trovando, in siffatta ipotesi, applicazione le disposizioni derogatorie di cui alla Convenzione MARPOL 73/78”⁽²³²⁾.

⁽²²⁶⁾ RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, 2ª ed., Padova, 2009, 393–394.

⁽²²⁷⁾ Recante “Disposizioni per la difesa del mare”.

⁽²²⁸⁾ “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”.

⁽²²⁹⁾ Trattasi, più precisamente, delle sostanze di cui agli Allegati I (idrocarburi) e II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla convenzione Marpol 73/78, così come richiamate dall'Allegato A alla prefata l. n. 979 del 1982, nonché dal decreto del ministro della marina mercantile del 6 luglio 1983. Così, RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, 2ª ed., Padova, 2009, 390.

⁽²³⁰⁾ RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 390–391.

⁽²³¹⁾ Cfr. artt. 15 e ss.

⁽²³²⁾ Cass. pen., sez. III, 21 maggio 2003, Cattaruzza, *inedita*.



Nonostante la natura contravvenzionale propria del reato in questione, esso – come chiaramente si evince vuoi dalla rubrica della norma, vuoi dal tenore letterale della stessa – è punito esclusivamente a titolo di dolo.

1.21.5 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui i reati in esame possono manifestarsi, in concreto, nella realtà societaria:

La società, proprietaria della nave, versa dolosamente in mare le sostanze inquinanti di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) d. lgs. n. 202 del 2007, ovvero ne causa lo sversamento;

La società, armatrice della nave, versa dolosamente in mare le sostanze inquinanti di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) d. lgs. n. 202 del 2007, ovvero ne causa lo sversamento;

La società, proprietaria o armatrice della nave, concorre nella condotta serbata da colui il quale – capitano della nave – versa dolosamente in mare le sostanze inquinanti di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) d. lgs. n. 202 del 2007, ovvero ne causa lo sversamento.

1.22 Art. 9 d. lgs. 6 novembre 2007, n. 202 (fattispecie non applicabile alla società)

1.22.2 Testo della norma

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

1.22.3 Autore del reato

La contravvenzione in esame è reato proprio, potendo essere commessa dal comandante della nave, dai membri dell'equipaggio, nonché dal proprietario e dall'armatore della stessa, laddove i medesimi abbiano cooperato con i primi.

1.22.4 Descrizione

Emanato al fine di integrare – ed in parte abrogare – le disposizioni di cui alla l. 31 dicembre 1982, n. 979⁽²³³⁾, il d. lgs. n. 202 del 1997⁽²³⁴⁾ persegue lo scopo di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi (art. 1).

In quest'ottica, esso decreto vieta espressamente lo scarico delle sostanze inquinanti passate in rassegna dall'art. 2 comma 1 lett. b)⁽²³⁵⁾ nelle aree individuate dal successivo art. 3 comma 1, ovvero: "a) nelle acque

⁽²³³⁾ Recante "Disposizioni per la difesa del mare".

⁽²³⁴⁾ "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni".

⁽²³⁵⁾ Trattasi, più precisamente, delle sostanze di cui agli Allegati I (idrocarburi) e II (sostanze liquide nocive trasportate



interne, compresi i porti, nella misura in cui e' applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78; b) nelle acque territoriali; c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale; e) in alto mare ⁽²³⁶⁾.

Alle sanzioni penali (già) previste dalla menzionata l. n. 979 del 1982 ⁽²³⁷⁾ il decreto in esame ha aggiunto quella prevista (appunto) dall'art. 9, che, nel sanzionare l'"[i]nquinamento colposo", penalizza la condotta di colui/coloro il quale/i quali – comandante della nave, membri dell'equipaggio, ovvero proprietario ed armatore della stessa, nel caso in cui questi ultimi abbiano cooperato con i primi – colposamente versi/versino in mare le sostanze inquinanti di cui all'art. 2 comma 1 lett. b), ovvero ne causino lo sversamento.

Se il comma 2 prevede aumenti di pena allorché la violazione del comma 1 causi danni permanenti o di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, il successivo comma 3 specifica che "[i]l danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali".

Valorizzando i principi generali vigenti in tema di caso fortuito o forza maggiore, la giurisprudenza di legittimità ha posto in luce come la presenza (eventuale) di nafta ed idrocarburi nelle casse di zavorra sia evento prevedibile ed evitabile, essendo dunque il comandante della nave gravato dell'onere di informarne i soggetti chiamati a svuotare le stesse onde effettuare riparazioni ⁽²³⁸⁾.

Ad identiche conclusioni la Corte di cassazione è approdata avendo riguardo "al guasto di una valvola", che abbia originato la dispersione di carburante in mare: a parere dei giudici di legittimità, infatti, sussisterebbe, anche in questo caso, "un obbligo di previa verifica dell'efficienza e regolare funzionamento di tutti i congegni tecnici in dotazione alla nave" ⁽²³⁹⁾.

Lo smaltimento di acque di sentina delle navi, rientranti tra i rifiuti pericolosi, ogni qual volta le operazioni siano effettuate in area portuale nazionale, configura, secondo la Corte di cassazione, il reato previsto e punito dall'art. 51 comma 1 lett. b) d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 256 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152), "non trovando, in siffatta ipotesi, applicazione le disposizioni derogatorie di cui alla Convenzione MARPOL 73/78" ⁽²⁴⁰⁾.

Nonostante la natura contravvenzionale propria del reato in questione, esso – come chiaramente si evince vuoi dalla rubrica della norma, vuoi dal tenore letterale della stessa – è punito esclusivamente a titolo di colpa.

1.22.5 Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui i reati in esame possono manifestarsi, in concreto, nella realtà societaria:

La società, proprietaria della nave, versa colposamente in mare le sostanze inquinanti di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) d. lgs. n. 202 del 2007, ovvero ne causa lo sversamento;

La società, armatrice della nave, versa colposamente in mare le sostanze inquinanti di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) d. lgs. n. 202 del 2007, ovvero ne causa lo sversamento;

alla rinfusa) alla convenzione Marpol 73/78, così come richiamate dall'Allegato A alla prefata l. n. 979 del 1982, nonché dal decreto del ministro della marina mercantile del 6 luglio 1983. Così, RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, 2^a ed., Padova, 2009, 390.

⁽²³⁶⁾ RAMACCI, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 390–391.

⁽²³⁷⁾ Cfr. artt. 15 e ss.

⁽²³⁸⁾ Cass. pen., sez. III, 25 ottobre 1988, Del Pistoia, *inedita*.

⁽²³⁹⁾ Cass. pen., sez. III, 16 giugno 1999, Citino, *inedita*.

⁽²⁴⁰⁾ Cass. pen., sez. III, 21 maggio 2003, Cattaruzza, *inedita*.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

La società, proprietaria o armatrice della nave, coopera con colui il quale – capitano della nave – versa colposamente in mare le sostanze inquinanti di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) d. lgs. n. 202 del 2007, ovvero ne causa lo sversamento.



2. La struttura gestionale del sistema ambiente

A differenza dei reati contemplati dall'art. 25 septies d.lgs. n. 231 del 2001 (Omicidio colposo o lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), per i quali il legislatore ha previsto la possibilità per la società di avvalersi di un MOG integrato ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 81 del 2008 o in linea con un Sistema di gestione della salute e sicurezza creato ai sensi delle linee guida OHSAS 18001:2007 ovvero UNI-INAIL, per i reati ambientali, allo stato attuale, non vi è nessuna espressa previsione normativa.

La dottrina prevalente chiamata ad esprimersi sul punto, nonché Confindustria, in sede di osservazioni del 29 aprile 2011 sullo schema di decreto legislativo in materia di responsabilità degli enti derivante da reati ambientali, suggeriscono di inserire, *ex lege*, una presunzione di idoneità ad avere *efficacia esimente della responsabilità* dell'ente in relazione ai modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alla norma UNI EN ISO 14001 ovvero al Regolamento EMAS.

Tuttavia, in relazione a Gas Intensive i rischi ambientali sono limitati alla gestione dei rifiuti e, in particolare a: 1) smaltimento TONER; 2) smaltimento RAE (rifiuti apparecchiature elettriche).

Al riguardo, Gas Intensive si avvarrà nella sede operativa di prossima definizione delle procedure in essere dalla struttura locatrice.

1. DESTINATARI

Le presenti regole si rivolgono a:

- Rappresentante Legale (Datore di lavoro);
- Dipendenti;
- Soggetti terzi.

Tutti i Destinatari, come sopra individuati, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento delle rispettive attività aziendali, si devono attenere a regole di condotta conformi a quanto ivi previsti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di fatti illeciti.

Tutti i destinatari, in ciò coinvolti, sono tenuti a conoscere ed a rispettare le regole ed i principi contenuti:

- in questo documento;
- nel Codice Etico;
- d.lgs. 205/2011;
- d.lgs. 152/06.

I destinatari dovranno inoltre:

- 1) astenersi dal tenere comportamenti, che possono provocare le situazioni previste dai suddetti reati;
- 2) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- 3) osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge in tema di prevenzione alla commissione di reati ambientali.

2. ATTIVITA' AZIENDALI SENSIBILI

I principali processi aziendali sono:

- 1) attività di redazione del registro carico e scarico rifiuti (individuazione del codice CER);
- 2) attività di gestione dei depositi temporanei;
- 3) attività di selezione delle aziende a cui:
 - attribuire lo smaltimento dei rifiuti;
 - attribuire la verifica della regolare immissione in atmosfera.
- 4) gestione emergenze ambientali.

3. REGOLE AZIENDALI DA SEGUIRE

3.1. Classificazione dei rifiuti.

Definizioni

Rifiuto: qualsiasi sostanza e oggetto di cui il detentore si disfa o ha l'intenzione o ha l'obbligo di disfarsi.

Classificazione rifiuto: ai sensi del D.lgs. 152/06 (T.U. in materia ambientale) i rifiuti vengono classificati secondo:


- l'origine: in urbani e speciali;
- caratteristiche di pericolosità: in pericolosi e non pericolosi.




Fig. 1 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI



RIFIUTI URBANI



RIFIUTI SPECIALI



3.2. Attività di tenuta del registro rifiuti (identificazione codice CER)

Definizione.



Registro carico e scarico rifiuti: documento aziendale su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.

CER: (Codice Europeo dei rifiuti) è un codice identificativo, posto in sostituzione al codice italiano, che viene assegnato ad ogni tipologia di rifiuto in base alla composizione e al processo di provenienza. Il CER (in vigore dal 1 gennaio 2002) è composto da sei cifre.

Produttore di rifiuto: soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o comunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.

Formulario di identificazione rifiuto: Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione del rifiuto (FIR). Il formulario di identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

Modalità

Ogni rifiuto ha un codice CER, il quale deve essere trascritto sul registro di carico e scarico dei rifiuti. L'identificazione di questo codice CER spetta al produttore di rifiuto (l'azienda).

Il registro è tenuto presso lo stabilimento del produttore del rifiuto. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.

I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

Le annotazioni sul registro devono essere effettuate:

- a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
- c) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

3.3. Attività di recupero, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Albo Gestori Ambientali.

Definizioni.

Recupero rifiuto: qualsiasi operazione in cui il principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati all'interno dell'impianto.

Smaltimento rifiuto: eliminazione

Trasporto rifiuto: trasferimento

Albo Gestori Ambientali: L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti eccezion fatta per il trasporto dei rifiuti propri, la cui iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni.

Autorizzazioni al recupero e allo smaltimento: I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione o Provincia competente per territorio.

Modalità

Il produttore o detentore dei rifiuti assolve ai propri obblighi conferendo tali rifiuti:

- a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti (es. azienda smaltitrice);
- a soggetti che gestiscono il Servizio Pubblico di Raccolta dei Rifiuti Urbani con i quali sia stata stipulata apposita convenzione (es. Hera).

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta (es. Hera);



b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di identificazione rifiuto (FIR) controfirmato e datato dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.

Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a 6 mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione.

3.4. Depositi temporanei.

Definizioni.

Deposito temporaneo: raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

Modalità

Ogni tipologia di rifiuto in deposito temporaneo deve essere identificata tramite apposito cartello indicante il codice CER e la descrizione del rifiuto.

Per i rifiuti allo stato liquido dovranno essere predisposti bacini di contenimento adeguatamente dimensionati:

- il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antiriboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello;
- i contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento;
- i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani;
- i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (raggiungibile a passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.

Per i rifiuti in cumuli (solidi) si dovranno seguire le seguenti indicazioni:

- i cumuli devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante;
- l'area di deposito temporaneo deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento;
- lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili.

Per i rifiuti polverulenti dovranno essere predisposti appositi contenitori chiusi al fine di impedire la dispersione delle polveri.



Gas Intensive
Società Consortile S.c.ar.l.

Tutti i rifiuti dovranno essere stoccati in condizioni tali da impedire il loro dilavamento da parte degli agenti atmosferici. In caso ciò non fosse possibile occorrerà ottenere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento.



3. I compiti dell'Organismo di Vigilanza

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e denominato "Parte speciale B - Regolamento dell'Organismo di Vigilanza", in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- a) con riferimento alle situazioni a rischio l'OdV provvede all'espletamento delle seguenti attività:
- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure aziendali interne in materia di tutela ambientale;
 - monitoraggio sull'efficacia delle verifiche a prevenire la commissione dei reati;
 - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
 - esame delle segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello, ivi incluse le segnalazioni, non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, concernenti eventuali deficienze o inadeguatezze dei luoghi, del sistema di gestione ambientale adottato dalla Società, ovvero riguardanti una situazione di pericolo connesso alla tutela dell'ambiente;
 - monitoraggio della funzionalità delle regole adottate dalla società con riferimento al settore ambientale, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza del settore di lavoro sottoposto a verifica.

Più in generale, l'OdV. deve:

- vigilare sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello, incluso il Codice Etico;
- proporre al Consiglio di Amministrazione, ovvero alle funzioni aziendali eventualmente competenti, gli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla Società ovvero delle procedure aziendali vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazioni di eventuali inadeguatezze riscontrate, ovvero a seguito di significative violazioni o di cambiamenti della struttura organizzativa della Società in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

L'OdV deve comunicare al C.d.A. ed al Collegio Sindacale, secondo i termini e le modalità previste dal Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.